



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità (CIGAI)

Valida dal 1° gennaio 2010

318.507.12 i

3.10

Premessa

Alla presente circolare, valida dal 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5a revisione AI), sono stati apportati alcuni adeguamenti.

Le modifiche riguardano essenzialmente il versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione secondo l'articolo 18a LAI, che è stato semplificato dal punto di vista amministrativo, e la prestazione per i figli che, in certi casi, prevale sugli assegni familiari previsti dalla LAFam.

Le nuove pagine sono come di consueto contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore. Le future modifiche e aggiunte saranno regolarmente inserite nella circolare e potranno essere consultate in Internet/Intranet.

Indice

Abbreviazioni	10
---------------------	----

Introduzione

1. Campo d'applicazione	12
2. Significato dei termini	12
3. Prescrizioni complementari	12

1^a parte: diritto alle indennità giornaliere e all'indennità per spese di custodia e d'assistenza

1. Principio.....	13
2. Le condizioni di diritto nel dettaglio	14
2.1 Distinzione tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa	14
2.1.1 Età minima	15
2.1.2 Età massima	15
2.2 Impedimento o incapacità al lavoro determinanti durante più giorni consecutivi in caso di provvedimenti d'integrazione.....	15
2.3 Impedimento o incapacità al lavoro determinanti in caso di provvedimenti d'integrazione durante più giorni non consecutivi	16
2.4 Tempo dedicato ai compiti a casa.....	16
2.5 Impedimento totale al lavoro	17
2.6 Incapacità al lavoro pari al 50 per cento	17
3. Inizio e fine del diritto.....	18
3.1 Inizio.....	18
3.2 Fine	19
3.3 Sospensione delle indennità giornaliere	20
4. Estensione del diritto alle indennità giornaliere	20
4.1 Principio	20
4.2 Sabati liberi, domeniche e giorni festivi.....	21
4.2.1 In caso di provvedimenti della durata di almeno tre giorni consecutivi	21
4.2.2 In caso di provvedimenti durante giorni isolati	21

4.3	Indennità giornaliera e indennità per spese di custodia e d'assistenza in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione.....	21
4.3.1	Principio	21
4.3.2	In seguito a malattia o infortunio	22
4.3.3	In seguito a maternità	22
4.3.4	A causa di vacanze o congedi	23
4.3.5	Caso speciale: rischio dell'integrazione	23
4.4	Indennità giornaliera durante i periodi di convalescenza	24
5.	Condizioni speciali per il diritto alla "piccola indennità giornaliera"	24
5.1	Principio	24
5.2	Determinazione della perdita di guadagno dovuta all'invalidità.....	25
5.2.1	Principio	25
5.2.2	Criteri determinanti.....	25
5.2.3	Casi speciali.....	26
5.2.3.1	Istruzione scolastica speciale	26
5.2.3.2	Persone assicurate che devono interrompere la prima formazione professionale a causa di un'invalidità	26
5.2.3.3	Persone assicurate la cui invalidità permette soltanto l'apprendimento di un'attività ausiliaria o da svolgere in un laboratorio protetto.....	26
5.2.3.4	Studenti che, se non fossero invalidi, eserciterebbero un'attività lucrativa	26
6.	Diritto in casi speciali.....	27
6.1	Periodi d'accertamento	27
6.2	Periodo di attesa	27
6.2.1	In generale.....	27
6.2.2	Durante la ricerca di un impiego	29
7.	Distinzione tra il diritto alle indennità giornaliera e il diritto ad altre prestazioni assicurative	30
7.1	Indennità giornaliera e rendite dell'AI.....	30
7.1.1	Principio della priorità del diritto alle indennità giornaliera	30

7.1.2	Caso eccezionale: concorso del diritto alle indennità giornaliera e del diritto ad una rendita AI quando questa subentra alle prime o viceversa.....	31
7.1.3	Sostituzione delle indennità giornaliera con una rendita AI in caso di convalescenza.....	31
7.1.4	Sostituzione delle indennità giornaliera con una rendita AI in caso di convalescenza.....	32
7.2	Indennità giornaliera AI e rendita di vecchiaia AVS	32
7.3	Indennità giornaliera AI e rendita per superstiti o per figli AVS	32
7.4	Indennità giornaliera AI e rendita o indennità giornaliera AM.....	32
7.5	Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AINF.....	33
7.6	Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AD.....	33
7.7	Indennità giornaliera AI e indennità per perdita di guadagno	33
8.	Componenti delle indennità giornaliera	34
8.1	Singole componenti.....	34
8.2	Indennità di base.....	34
8.3	Prestazione per i figli.....	34
8.3.1	Principio	34
8.3.2	Nozione di figli.....	35
8.3.3	Persone aventi diritto	35
8.3.4	Inizio del diritto alla prestazione per i figli	36
8.3.5	Estinzione del diritto alla prestazione per i figli	36
8.4	Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'AI.....	37
8.4.1	Principio	37
8.4.2	Vitto.....	37
2^a parte: compiti dell'ufficio AI		
1.	In generale	38
2.	Indicazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione	38
3.	Indicazioni concernenti il periodo istruttorio	39
4.	Indicazioni concernenti il periodo d'attesa.....	39

5. Procedura da seguire in caso di diritto alla “piccola indennità giornaliera” durante la prima formazione professionale, quando l’AI non deve fornire prestazioni in base all’articolo 16 LAI	39
6. Trasmissione delle indicazioni necessarie alla cassa di compensazione competente	39

3^a parte: calcolo e versamento delle indennità giornaliera

1. Calcolo delle indennità giornaliera	41
1.1 Principi di calcolo	41
1.2 Distinzione tra persone esercitanti un’attività lucrativa e persone senza attività lucrativa	41
1.3 Base di calcolo	41
1.3.1 Principio	41
1.3.2 Definizione di reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute	41
2. Reddito determinante	42
2.1 Fissazione iniziale	42
2.2 Salariati con reddito da lavoro regolare	43
2.2.1 Principio	43
2.2.2 Salariati con stipendio mensile	43
2.2.3 Salariati con stipendio orario	44
2.2.4 Salariati remunerati in altro modo	45
2.3 Salariati con reddito irregolare o soggetto a forti variazioni	46
2.4 Lavoratori indipendenti	47
2.4.1 Principio	47
2.4.2 Eccezione	47
2.5 Lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti	48
2.6 Adeguamento del reddito da lavoro	48
2.7 Adeguamento durante l’integrazione	48
2.8 Cambiamenti salariali determinanti per l’adeguamento del reddito	49
2.9 Casi particolari	50
2.9.1 Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al beneficio di indennità giornaliera AINF	50
2.9.2 Cambiamento dell’attività lucrativa qualora non fosse insorta l’invalidità	53

2.9.3 Invalidi dalla nascita o invalidi percoci che non hanno potuto acquisire sufficienti conoscenze professionali a causa dell'invalidità.....	53
2.9.4 Concorso del diritto alle indennità giornaliera AI e ad una rendita AI.....	53
3. Calcolo dell'importo giornaliero della "grande indennità giornaliera"	54
3.1 Principio	54
3.2 Per le persone esercitanti un'attività lucrativa	54
3.3 Per le persone senza attività lucrativa	54
3.4 Prestazione per i figli.....	54
4. Deduzione in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell'AI.....	54
5. Riduzione dell'indennità giornaliera.....	56
5.1 In caso di esercizio di un'attività lucrativa durante l'integrazione.....	56
5.1.1 In generale.....	56
5.1.2 Definizione di reddito conseguito durante l'integrazione.....	58
5.2 In caso di cumulo con una rendita d'invalidità.....	60
5.5 In caso di superamento del reddito determinante	62
5.6 In caso di versamento separato della prestazione per i figli.....	62
6. "Piccola indennità giornaliera"	64
6.1 Calcolo della "piccola indennità giornaliera".....	64
6.1.1 In caso di provvedimenti sanitari.....	64
6.1.2 In caso di prima formazione professionale	64
6.1.3 Cambiamento della prima formazione professionale a causa dell'invalidità.....	66
6.1.4 Assicurati la cui invalidità permette soltanto la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un'attività in un laboratorio protetto.....	68
6.1.5 Studenti esercitanti un'attività lucrativa	68
6.1.6 In caso di "piccola indennità giornaliera" subentrante ad una rendita.....	68
6.1.7 In caso di garanzia dei diritti acquisiti grazie al precedente beneficio di un'indennità giornaliera AINF.....	69

6.1.8	Diritto alla prestazione per i figli	69
6.2	Riduzione della “piccola indennità giornaliera”	69
6.2.1	Durante la prima formazione professionale	69
6.2.2	Deduzione in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell’Al.....	69
6.2.3	Importo minimo da versare	70
7.	Indennità per spese di custodia e d’assistenza	70
7.1	Accertamento del diritto all’indennità	70
7.2	Spese supplementari di custodia o d’assistenza per figli o familiari.....	70
7.3	Spese supplementari in dettaglio	71
7.4	Prova delle spese supplementari	71
7.5	Importo dell’indennità per spese di custodia e d’assistenza	72
7.6	Fissazione e versamento dell’indennità per spese di custodia e d’assistenza	73
8.	Fissazione e versamento delle indennità giornaliere.....	73
8.1	Cassa di compensazione competente	73
8.2	Compiti della cassa di compensazione	74
8.2.1	Procedura per impedire il cumulo di prestazioni ...	74
8.2.2	Comunicazione all’ufficio competente per le PC...	75
8.2.3	Controllo delle condizioni di diritto durante il versamento delle indennità giornaliere	75
8.2.3.1	Incapacità al lavoro	75
8.2.3.2	Interruzione di provvedimenti.....	75
8.2.4	Raccolta dei documenti necessari per il calcolo dell’indennità giornaliera	76
8.2.5	Decisione	76
8.2.6	Versamento.....	77
8.2.6.1	Provvedimenti preliminari	77
8.2.6.2	Termini e modalità di versamento.....	77
8.2.6.3	Organo addetto al pagamento	78
8.2.6.4	Versamento a terzi.....	79
8.2.6.5	Interessi di mora	80
8.2.6.6	Registrazione contabile delle indennità giornaliere Al.....	80
8.2.6.7	Comunicazioni all’Ufficio centrale di compensazione.....	81

8.2.6.8 Carta di correzione per le indennità giornaliera AI.....	81
8.2.7 Procedura di correzione nel caso in cui l'Ufficio centrale di compensazione constati errori	81
8.2.7.1 Notifiche di errore	81
8.2.7.2 Evasione delle notifiche di errore.....	81
9. Fissazione e versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione	82
4^a parte: conteggio dei contributi da versare sulle indennità giornaliera	
1. In generale	84
2. Conteggio dei contributi per i salariati	84
2.1 In caso di versamento da parte di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione	84
2.2 In caso di pagamento da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione	86
2.3 In caso di versamento da parte di un centro d'integrazione.....	86
2.4 In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione	86
3. Conteggio dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente	87
4. Contributi in casi speciali.....	87
5. Contabilizzazione dei contributi	88
5^a parte: disposizioni transitorie ed entrata in vigore	
1. Disposizioni transitorie	89
2. Entrata in vigore	89
Allegato I: Calcolo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (N. 1030).....	90
Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliera AI	92

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CAP	Centro di accertamento professionale dell'AI
CC	Codice civile svizzero
CIGI	Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
DR	Direttive sulle rendite
DTF	Decisioni del Tribunale federale svizzero
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
IPG	Indennità di perdita di guadagno
IV	Assicurazione per l'invalidità
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

N.	Numero marginale
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
OAMal	Ordinanza sull'assicurazione malattie
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OIPG	Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno
OPI	Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
RCC	Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall'UFAS (dal 1993: Pratique VSI)
SAM	Servizio di accertamento medico dell'AI
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI – Rivista mensile (d/f), edita dall'UFAS, concernente l'AVS, l'AI e le IPG

Introduzione

1. Campo d'applicazione

- 1 La presente circolare regola le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere AI, all'indennità per spese di custodia e d'assistenza nonché la procedura per la concessione, il calcolo ed il versamento delle medesime durante
 - l'esecuzione di provvedimenti sanitari (art. 13 LAI);
 - l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a LAI);
 - l'esecuzione di provvedimenti professionali (art. 15–18 LAI);
 - l'esecuzione di provvedimenti in relazione con i rischi dell'integrazione (art. 11 LAI);
 - i periodi d'accertamento (art. 17 OAI);
 - il periodo d'attesa (art. 18 e 19 OAI).

2. Significato dei termini

- 2 Nella presente circolare è designata “piccola indennità giornaliera” l'indennità giornaliera per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e per quelli che non hanno ancora compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa (art. 23 cpv. 2^{bis} LAI). Qualora sia necessaria una distinzione rispetto alla “piccola indennità giornaliera” è usata l'espressione “grande indennità giornaliera” (art. 24 cpv. 2 LAI).

3. Prescrizioni complementari

- 3 Qualora la presente circolare non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le seguenti disposizioni:
 - per il versamento delle indennità giornaliere: le Direttive sulle indennità di perdita di guadagno;
 - per la restituzione delle indennità giornaliere: le Direttive sulle rendite;
 - per l'imposizione alla fonte delle indennità giornaliere: la Circolare sull'imposta alla fonte.

1^a parte: diritto alle indennità giornaliere e all'indennità per spese di custodia e d'assistenza

1. Principio

- 1001 Le indennità giornaliere e l'indennità per spese di custodia e d'assistenza costituiscono delle prestazioni accessorie ai provvedimenti d'integrazione. Esse sono quindi per principio versate solo durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione o durante i periodi di convalescenza che li seguono, se l'incapacità al lavoro (v. N. 1031) della persona assicurata è ancora almeno del 50 per cento (DTF del 9 giugno 1988, RCC 1989, p. 231). Sono assimilati all'integrazione i periodi di cura (v. N. 1030), i periodi d'accertamento (v. N. 1040 segg.) e i periodi d'attesa (v. N. 1043 segg.).
- 1002 Quando è accordato un aiuto in capitale giusta l'articolo 18b LAI, non si ha diritto alle indennità giornaliere o all'indennità per spese di custodia e d'assistenza, visto che questo provvedimento non impedisce alla persona assicurata di esercitare un'attività lucrativa. Non si ha neppure diritto alle indennità giornaliere per il periodo d'attesa, dal momento che il versamento di un aiuto in capitale implica che a breve termine non sono previsti provvedimenti d'integrazione conferenti il diritto alle indennità giornaliere (v. N. 1043). Questo diritto è escluso anche in caso di perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.
- 1003 Per la distinzione tra diritto alle indennità giornaliere e altre prestazioni assicurative (v. N. 1054 segg.) si applicano disposizioni speciali.

2. Le condizioni di diritto nel dettaglio

2.1 Distinzione tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20^{sexies} OAI)

1003. Hanno diritto all'indennità giornaliera gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro.
- 1
1003. Per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGa) percepivano un reddito da attività lucrativa soggetto all'obbligo contributivo AVS o rendono plausibile che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa di lunga durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro.
- 2
1003. Questa affermazione è ritenuta plausibile se l'ufficio AI si convince che, se non fosse insorta l'incapacità al lavoro, l'assicurato avrebbe molto probabilmente intrapreso un'attività lucrativa di lunga durata.
- 3
1003. Sono equiparati agli assicurati che esercitano un'attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro e hanno diritto a una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione o che hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.
- 4
1003. Sono equiparati agli assicurati che esercitano un'attività lucrativa gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e quelli che non hanno ancora compiuto i 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa, se hanno perso interamente o in parte la loro capacità di guadagno (art. 22 cpv. 1^{bis} LAI).
- 5
1003. Gli assicurati che non soddisfano le succitate condizioni sono considerati senza attività lucrativa e possono tutt'al più avere diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza.
- 6

1003. Per accertare il diritto all'indennità per spese di custodia e
7 d'assistenza, l'Ufficio AI segnala agli assicurati che possono ricevere tale indennità, se essi sono in grado di dimostrare che durante i provvedimenti d'integrazione devono sostenere spese supplementari per la custodia dei figli o per l'assistenza ad altri familiari.

Condizioni d'età

2.1.1 Età minima

- 1004 Le indennità giornaliere sono versate, al più presto, dal primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 22 cpv. 4 periodo 1 LAI).

2.1.2 Età massima

- 1005 Il diritto alle indennità giornaliere si estingue al più tardi alla fine del mese in cui la persona assicurata ha esercitato il diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia conformemente all'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento (art. 22 cpv. 4 periodo 2 LAI). Le disposizioni di cui ai N. 1004 e 1005 si applicano per analogia anche all'indennità per spese di custodia e d'assistenza.

2.2 Impedimento o incapacità al lavoro determinanti durante più giorni consecutivi in caso di provvedimenti d'integrazione (Art. 22 cpv. 1 LAI)

- 1006 Il diritto alle indennità giornaliere sussiste se:
- il provvedimento d'integrazione impedisce totalmente alla persona assicurata di esercitare un lavoro (v. N. 1009) durante almeno tre giorni consecutivi o
 - la persona assicurata presenta un'incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento (art. 6 LPGGA) durante un provvedimento d'integrazione dell'AI della durata di almeno tre giorni consecutivi (v. N. 1011 segg.).

La persona assicurata non ha diritto alle indennità giornaliere AI se, mentre svolge un provvedimento d'integrazione non a carico dell'AI, si sottopone a titolo accessorio a provvedimenti d'integrazione dell'AI, dal momento che è temporaneamente occupata indipendentemente dal provvedimento dell'AI. Questa situazione può presentarsi soprattutto se, durante il soggiorno in una clinica di riabilitazione, la persona assicurata si sottopone anche ad un provvedimento d'integrazione dell'AI. Il diritto alle indennità giornaliere AI inizia al momento in cui terminano i provvedimenti di riabilitazione non a carico dell'AI eseguiti in ambito ospedaliero.

2.3 Impedimento o incapacità al lavoro determinanti in caso di provvedimenti d'integrazione durante più giorni non consecutivi

(Art. 22 cpv. 6 LAI e art. 17^{bis} OAI)

- 1007 Se si sottopone a provvedimenti d'integrazione dell'AI per almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese, la persona assicurata può richiedere le indennità giornaliere per:
- i giorni d'integrazione, se a causa del provvedimento è impossibilitata tutto il giorno ad esercitare un'attività lucrativa (v. N. 1009);
 - i giorni d'integrazione ed i giorni intermedi, se presenta un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento nella sua attività lucrativa consueta (v. N. 1011 segg.). In questo caso, non è necessario che la persona assicurata sia totalmente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa durante i giorni d'integrazione.

È riservato l'ultimo capoverso del N. 1006.

2.4 Tempo dedicato ai compiti a casa

- 1008 I giorni d'integrazione comprendono anche quelli che la persona assicurata consacra unicamente allo svolgimento di compiti a casa. Se essa segue corsi solamente in certi giorni e durante gli altri giorni feriali deve svolgere compiti a casa, è soddisfatta la condizione dei giorni d'integrazione consecutivi

giusta il N. 1006 (DTF del 5 febbraio 1986, RCC 1986, p. 610).

2.5 Impedimento totale al lavoro

- 1009 La persona assicurata deve essere impossibilitata a lavorare tutto il giorno. Un impedimento di mezza giornata o di alcune ore non rappresenta un impedimento totale al lavoro. Non è neppure possibile sommare mezze giornate o ore isolate e convertirle in giornate intere.
- 1010 Possono richiedere indennità giornaliere per singoli giorni unicamente gli assicurati che, nonostante la loro invalidità o un'invalidità imminente, continuano ad esercitare la loro attività consueta sottoponendosi tuttavia durante giornate intere a provvedimenti d'integrazione quali i provvedimenti sanitari ambulatoriali, l'istruzione all'uso di mezzi ausiliari ecc. In casi del genere deve essere provato che la persona assicurata è impedita al lavoro a causa del tempo dedicato all'integrazione o dello sforzo fisico che ne deriva.

2.6 Incapacità al lavoro pari al 50 per cento

- 1011 Una persona assicurata è considerata incapace al lavoro almeno al 50 per cento quando, a causa del suo stato di salute, può continuare ad esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento al massimo a metà (DTF del 28 maggio 1973, RCC 1974, p. 276).
- 1012 Per attività lucrativa svolta fino a quel momento si intende l'attività che la persona assicurata esercitava normalmente prima dell'insorgenza del danno alla salute. Una persona assicurata che durante l'integrazione riprende parzialmente l'attività lucrativa svolta fino a quel momento ha pertanto diritto all'indennità giornaliera solo fino a quando può lavorare al massimo al 50 per cento. Se invece esercita un'altra attività lucrativa, ha diritto alle indennità giornaliere anche quando è in grado di esercitare quest'attività a più del 50 per cento, ma l'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta

fino a quel momento è almeno del 50 per cento. In questo caso sarà tuttavia eventualmente applicabile la riduzione prevista dall'articolo 21^{septies} capoverso 1 OAI.

- 1013 È determinante l'incapacità della persona assicurata ad esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento per ragioni di salute. La prova dell'incapacità al lavoro sarà fornita mediante un certificato medico contenente le informazioni utili sul grado in cui il danno alla salute impedisce alla persona assicurata di esercitare l'attività svolta fino a quel momento. L'incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento deve sussistere per tutta la durata dell'integrazione. È preso in considerazione unicamente il danno alla salute relativo al provvedimento d'integrazione. Altri danni alla salute che contribuiscono ad aumentare l'incapacità al lavoro non entrano in linea di conto visto il carattere accessorio delle indennità giornaliere (DTF del 4 settembre 1989, RCC 1990 p. 153).

3. Inizio e fine del diritto

3.1 Inizio

- 1014 Il diritto alle indennità giornaliere nasce il giorno in cui sono per la prima volta soddisfatte tutte le condizioni richieste per il loro ottenimento, ma al più presto all'inizio dell'integrazione o di periodi equivalenti (v. N. 1040 segg.). Se l'impedimento o l'incapacità al lavoro sono sussistiti per la durata minima prescritta al N. 1006, rispettivamente al N. 1040, le indennità giornaliere sono accordate per il periodo intero e non unicamente a partire dal 4° o dal 3° giorno.
- Il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza è riconosciuto solo per i giorni in cui l'assicurato partecipa ai provvedimenti d'integrazione a carico dell'AI e, di conseguenza, sorge al più presto il primo giorno di partecipazione (i periodi d'attesa e il periodo di ricerca di un impiego ai sensi del N. 1050 CIGAI non danno alcun diritto). Se i provvedimenti d'integrazione abbracciano almeno due giorni consecutivi, il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza sorge già il primo giorno.

1015 Per il versamento di indennità giornaliera arretrate vanno osservate le disposizioni della CPAI.

3.2 Fine

- 1016 Il diritto alle indennità giornaliera si estingue al momento in cui una delle condizioni richieste per il loro ottenimento non è più soddisfatta, ma al più tardi alla fine dell'integrazione o di periodi equivalenti. Il diritto alle indennità decade, per esempio, quando
- durante l'integrazione la capacità lavorativa della persona assicurata torna a superare il 50 per cento (v. N. 1011 segg.) o
 - quest'ultima non è più impossibilitata a lavorare tutta la giornata (v. N. 1009 seg.) o
 - la persona assicurata in corso di prima formazione professionale o la persona assicurata d'età inferiore ai 20 anni compiuti che non ha ancora esercitato un'attività lucrativa non subisce più alcuna perdita di guadagno a causa dell'invalidità (v. N. 1032 segg.).
- 1017 Il diritto alle indennità giornaliera si estingue, inoltre, quando la persona assicurata si sottrae o si oppone alla prosecuzione di un provvedimento d'integrazione senza un motivo tale da permettere di continuare a concedere le indennità giornaliera (DTF del 29 settembre 1981, RCC 1983, p. 25). Per la soppressione delle indennità giornaliera bisogna seguire la procedura relativa alla soppressione delle rendite stabilita dalla CIGI.
- 1017.1 Il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza si estingue al termine del provvedimento d'integrazione. Se il provvedimento è ancora in corso, il diritto si estingue il giorno successivo al sedicesimo compleanno del figlio più giovane oppure il primo giorno del mese successivo a quello in cui cessano le condizioni del diritto agli accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29^{septies} LAVS (cfr. N. 5003 Circolare BGS [disponibile soltanto in tedesco e francese] in combinato disposto con i N. 8020 segg. e 8118 delle direttive sulle rendite).

3.3 Sospensione delle indennità giornaliera (Art. 86 OAI)

1017. La durata della sospensione dipende dal tipo e dalla gravità
2 della violazione degli obblighi (cfr. N. 7015 segg. CIGI).
1017. In caso di assenze non giustificate durante i provvedimenti
3 d'integrazione, il diritto alle indennità giornaliera non è sos-
speso, ma per tutti i giorni di assenza non sono versate in-
dennità.
1017. Possono essere computati come giorni di sospensione sol-
4 tanto giorni per i quali l'assicurato ha diritto alle indennità
giornaliera. La sospensione va tradotta in una deduzione di
importi (indennità giornaliera intere).
1017. La sospensione delle indennità giornaliera riguarda solo l'in-
5 dennità di base spettante all'assicurato ma non la
prestazione per i figli.

4. Estensione del diritto alle indennità giornaliera

4.1 Principio

- 1018 Per principio, ad eccezione dei casi speciali menzionati ai
N. 1007, secondo trattino, e 1040 segg., il diritto alle inden-
nità giornaliera sussiste solo per i giorni durante i quali sono
eseguiti provvedimenti d'integrazione. Tuttavia, a certe con-
dizioni, le indennità giornaliera sono accordate anche:
- per i sabati liberi nonché per le domeniche ed i giorni festivi
(v. N. 1019 segg.);
 - durante l'interruzione dell'integrazione (v. N. 1022 segg.);
 - al termine dei provvedimenti propriamente detti
(v. N. 1031).

4.2 Sabati liberi, domeniche e giorni festivi

4.2.1 In caso di provvedimenti della durata di almeno tre giorni consecutivi

- 1019 Se sono adempiute le condizioni generali, le indennità giornaliere sono accordate anche per le domeniche e i giorni festivi nonché per i sabati liberi compresi nel periodo d'integrazione.
- 1020 Lo stesso vale per i sabati liberi, le domeniche ed i giorni festivi che seguono la fine dell'integrazione. Se, per esempio, un provvedimento d'integrazione termina un venerdì e la persona assicurata può iniziare ad esercitare la sua attività solo il lunedì seguente, essa avrà diritto alle indennità giornaliere anche per il sabato libero e la domenica intercalari. Questo diritto non sussiste invece per il sabato libero, la domenica o i giorni festivi che precedono l'inizio dell'integrazione. Sono fatti salvi i N. 1039 segg.

4.2.2 In caso di provvedimenti durante giorni isolati

- 1021 Se la persona assicurata ha diritto alle indennità giornaliere solo durante giorni isolati (v. N. 1007, primo trattino, e 1010), i sabati liberi, le domeniche ed i giorni festivi intermedi non vanno mai considerati. Se invece, a causa di un'incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento, le indennità giornaliere sono accordate anche per i giorni intermedi (v. N. 1007, secondo trattino), sono applicabili le stesse disposizioni valide per i giorni consecutivi (v. N. 1019 seg.).

4.3 Indennità giornaliera e indennità per spese di custodia e d'assistenza in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione

(art. 22 cpv. 6 e 11a cpv. 1 LAI, art. 20^{quater} e 22^{quater} cpv. 2 OAI)

4.3.1 Principio

- 1022 In caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità, alla persona assicu-

rata continuano ad essere concesse indennità giornaliere, a meno che non abbia diritto alle indennità giornaliere di un'altra *assicurazione sociale obbligatoria*. Il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza sussiste, invece, solo per i casi previsti al punto 4.3.5.

- 1023 Le indennità giornaliere non sono più accordate, se la persona assicurata ha diritto al versamento di indennità giornaliere d'importo pari o superiore da parte di un'*assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa*. Se le indennità giornaliere dell'assicurazione facoltativa sono inferiori, continuano ad essere versate le indennità giornaliere AI. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'assicurazione d'indennità giornaliera sia stata stipulata presso una cassa malati in virtù della legge federale sull'assicurazione malattie o presso una compagnia assicurativa privata.
- 1024 Il diritto alle indennità giornaliere o all'indennità per spese di custodia e d'assistenza si estingue se i provvedimenti d'integrazione sono interrotti definitivamente, anche se l'interruzione è dovuta a malattia o infortunio.

4.3.2 In seguito a malattia o infortunio (art. 3 e 4 LPGA)

- 1025 Il diritto alla prosecuzione del versamento delle indennità giornaliere è limitato a 30 giorni per caso di malattia o infortunio. Nel corso di un anno, la persona assicurata non può tuttavia ricevere più di 60 indennità giornaliere in seguito a malattia o infortunio.

4.3.3 In seguito a maternità (art. 5 LPGA)

- 1026 In caso di interruzione in seguito a maternità, le indennità giornaliere possono continuare ad essere versate al massimo per 30 giorni, nel rispetto del limite di 60 giorni complessivi nel corso di un anno. È riservato il N. 1027.

- 1027 Oltre al limite massimo di 60 indennità giornaliera complessive, le assicurate hanno diritto ad ulteriori 56 indennità dopo il parto, per un totale di 116 indennità giornaliera nel corso di un anno.

Esempio:

Una donna che ha già percepito il numero massimo di indennità giornaliera (p. es. in seguito a malattia, infortunio o maternità) e che nel corso del medesimo anno partorisce un figlio ha diritto ad ulteriori 56 indennità, per un totale di 116 indennità giornaliera.

4.3.4 A causa di vacanze o congedi

- 1028 Se i provvedimenti d'integrazione sono interrotti per vacanze, la persona assicurata ha diritto alle indennità giornaliera anche per questi giorni, a condizione che le ferie siano della durata normale prevista per contratto o per legge o siano dovute alla chiusura delle scuole o dell'azienda.
- 1029 Congedi di breve durata dovuti a motivi personali (visite a parenti durante giorni festivi, per lutto o altro) vanno considerati, entro i limiti usuali, come giorni d'integrazione.

4.3.5 Caso speciale: rischio dell'integrazione

(Art. 64 LPGGA, art. 11 LAI e art. 23 OAI)

- 1030 In caso di interruzione del provvedimento d'integrazione in seguito a malattia o infortunio, il diritto alle indennità giornaliera o all'indennità per spese di custodia e d'assistenza continua a sussistere anche durante il trattamento curativo, alle medesime condizioni richieste nel corso dell'integrazione, se l'AI è tenuta, interamente o per un periodo limitato, al risarcimento delle spese di cura, poiché
- la malattia o l'infortunio sono stati cagionati dai provvedimenti d'accertamento o d'integrazione ordinati dall'ufficio AI o eseguiti per motivi validi prima della deliberazione dell'ufficio (art. 64 LPGGA, art. 23 cpv. 1 e 6 OAI) o

- l’infortunio si è prodotto durante un provvedimento d’accertamento o d’integrazione eseguito in un ospedale, in una scuola o in un centro professionale o è avvenuto durante il tragitto percorso per recarsi direttamente dal domicilio ad uno di questi stabilimenti o durante il tragitto inverso e nessun altro assicuratore è tenuto a coprire le spese di guarigione (art. 64 LPGA e art. 23 cpv. 2 e 6 OAI) o
- la malattia si è manifestata durante un provvedimento d’accertamento o d’integrazione interamente a carico dell’AI eseguito in un ospedale o in un centro professionale e le spese per il trattamento curativo, che deve avvenire in uno di questi stabilimenti, non sono coperte da un altro assicuratore. In questo caso il diritto sussiste al massimo per 30 giorni (art. 64 LPGA e art. 23 cpv. 3 e 6 OAI).

4.4 Indennità giornaliera durante i periodi di convalescenza

- 1031 Un provvedimento sanitario (fino al compimento del ventesimo anno d’età) include anche il periodo di convalescenza immediatamente successivo al provvedimento d’integrazione. Di conseguenza, il versamento delle indennità giornaliera è mantenuto anche durante questo periodo, purché la persona assicurata presenti un’incapacità lavorativa almeno del 50 per cento.

5. Condizioni speciali per il diritto alla “piccola indennità giornaliera”

(Art. 22 cpv. 1^{bis} LAI e art. 22 OAI)

5.1 Principio

- 1032 Le persone assicurate che seguono una prima formazione professionale e quelle di età inferiore ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti d’integrazione hanno diritto alla “piccola indennità giornaliera”, se subiscono una perdita di guadagno dovuta all’invalidità. Lo stesso vale per coloro che

si preparano ad un lavoro ausiliario o ad un'attività in un laboratorio protetto ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera a LAI.

5.2 Determinazione della perdita di guadagno dovuta all'invalidità

5.2.1 Principio

- 1033 Per determinare la perdita di guadagno dovuta all'invalidità, si paragonano le condizioni di reddito della persona assicurata con quelle di una persona non invalida che ha il *medesimo* obiettivo professionale. Questo disciplinamento è analogo a quello che regge la determinazione dei costi supplementari della prima formazione professionale dovuti all'invalidità.

5.2.2 Criteri determinanti

- 1034 Una perdita di guadagno dovuta all'invalidità è data soprattutto quando la persona assicurata
- riceve un salario d'apprendista ridotto a causa dell'invalidità;
 - inizia la formazione in ritardo a causa dell'invalidità (la progressione del salario d'apprendista accusa un ritardo dovuto all'invalidità);
 - deve prolungare la formazione a causa dell'invalidità;
 - deve interrompere la formazione a causa di provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI tra i 18 e i 20 anni compiuti.
- 1035 Una persona assicurata che durante la prima formazione professionale subisce una perdita di guadagno dovuta ad invalidità ha diritto alla "piccola indennità giornaliera" anche quando la formazione non è considerata quale provvedimento ai sensi dell'articolo 16 LAI non essendovi costi supplementari dovuti all'invalidità.

5.2.3 Casi speciali

5.2.3.1

1036 abrogato

5.2.3.2 **Persone assicurate che devono interrompere la prima formazione professionale a causa di un'invalidità**

1037 Se la prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa di un'invalidità e il nuovo provvedimento è considerato come prima formazione professionale (art. 6 cpv. 2 OAI), la perdita di guadagno dovuta all'invalidità risulterà dal confronto tra le condizioni di reddito durante la formazione interrotta e quelle durante la nuova formazione.

5.2.3.3 **Persone assicurate la cui invalidità permette soltanto l'apprendimento di un'attività ausiliaria o da svolgere in un laboratorio protetto**

1038 Se una persona assicurata, a causa di un'invalidità, può essere preparata unicamente all'esercizio di un'attività ausiliaria o di un'attività in un laboratorio protetto, si ammette sempre una perdita di guadagno dovuta all'invalidità.

5.2.3.4 **Studenti che, se non fossero invalidi, eserciterebbero un'attività lucrativa**

1039 Se la persona assicurata può provare che avrebbe seguito una formazione universitaria anche senza l'invalidità e che durante gli studi avrebbe conseguito un reddito da lavoro accessorio, cosa ormai non più possibile a causa dell'invalidità, si ammetterà una perdita di guadagno dovuta all'invalidità per i periodi in cui avrebbe lavorato. La "piccola indennità giornaliera" le sarà tuttavia versata ogni anno solo fino a quando la somma globale delle indennità avrà raggiunto l'importo della potenziale perdita di guadagno annua dovuta all'invalidità (DTF del 19 ottobre 1989, RCC 1990, p. 506).

6. Diritto in casi speciali

6.1 Periodi d'accertamento

(Art. 17 OAI)

- 1040 Una persona assicurata che si sottopone per almeno due giorni interi consecutivi ad un esame ordinato dall'ufficio AI ha diritto ad un'indennità giornaliera per ogni giorno d'esame. Nei casi elencati all'articolo 78 capoverso 3 OAI non è necessario che l'esame sia ordinato dall'ufficio AI.
- 1041 Sono riconosciuti come esami che danno diritto alle indennità giornaliere soprattutto gli accertamenti relativi allo stato di salute ordinati dall'ufficio AI ed eseguiti in un SAM o in un ospedale e quelli relativi alle capacità professionali effettuati in un centro d'integrazione o in un CAP (DTF del 19 ottobre 1989, RCC 1990, p. 506).
- 1042 Le indennità giornaliere sono concesse per tutto il periodo istruttorio, compresi i giorni di viaggio (andata e ritorno), le domeniche e i giorni festivi.

6.2 Periodo di attesa

6.2.1 In generale

(Art. 18 OAI)

- 1043 Il diritto all'indennità giornaliera per il periodo d'attesa viene riconosciuto se l'assicurato è incapace al lavoro almeno al 50 per cento e deve attendere l'inizio di una prima formazione professionale o di una riforma professionale. La concessione di indennità giornaliera per il periodo d'attesa è esclusa per i seguenti provvedimenti: mezzi ausiliari, aiuto in capitale, collocamento, orientamento professionale, provvedimenti sanitari e d'integrazione.
- 1044 Nel caso della "piccola indennità giornaliera" per il periodo d'attesa non è determinante l'incapacità lavorativa di almeno il 50 per cento, bensì la perdita di guadagno dovuta all'invalidità ai sensi dei N. 1032 segg.

- 1045 I beneficiari di indennità giornaliera o di una rendita dell'AM, di indennità giornaliera intera dell'AD (VSI 1998, p. 62), di indennità IPG o di una rendita AI sono esclusi dal diritto alle indennità giornaliera AI (v. N. 1066 segg.). Se l'AD versa solo una mezza indennità giornaliera, l'indennità giornaliera AI deve essere concessa (applicando la prescrizione di riduzione dell'articolo 21^{septies} OAI e equiparando l'indennità giornaliera dell'AD al reddito proveniente da un'attività lucrativa durante i provvedimenti d'integrazione). La percezione di indennità di disoccupazione previste dal diritto cantonale (assistenza ai disoccupati) non esclude il versamento di indennità giornaliera AI per il periodo di attesa (VSI 2002, p. 154). Per quanto concerne la distinzione tra indennità giornaliera per il periodo d'attesa e rendita d'invalidità, vedasi anche VSI 1996, p. 200.
- 1046 Se l'AINF, durante il periodo precedente a provvedimenti d'integrazione dell'AI, effettua ancora una cura medica ai sensi della LAINF, deve parimenti versare le indennità giornaliera quale prestazione accessoria. Durante questo periodo non sussiste quindi il diritto alle indennità giornaliera secondo l'articolo 18 OAI. Per contro, una volta terminata la cura medica dell'AINF, le indennità giornaliera che questa continua eventualmente a concedere (o una rendita AINF, v. art. 30 OAINF) vanno sostituite da indennità giornaliera AI non appena sono adempiute le condizioni per la loro concessione secondo l'articolo 18 OAI (art. 16 cpv. 3 LAINF).
- 1047 La concessione di indennità giornaliera per il periodo d'attesa presuppone che la prima formazione professionale o la riforma professionale siano soggettivamente e oggettivamente indicate (RCC 1991, p. 184 e VSI 2000, p. 211) e che la persona assicurata sia idonea all'integrazione, ma per cause che non dipendono da lei debba attendere l'inizio dei provvedimenti (p. es. durante il periodo d'accertamento in vista dell'integrazione o di un corso). La persona assicurata non ha pertanto diritto alle indennità giornaliera per il periodo d'attesa se
- a causa del suo stato di salute non è idonea all'integrazione;

- ritarda l'inizio dei provvedimenti senza motivi rilevanti dal punto di vista giuridico o addirittura in modo ingiustificato;
- per sua colpa provoca un'interruzione dei provvedimenti d'integrazione (RCC 1989, p. 231) o
- i provvedimenti d'accertamento non sono mirati all'integrazione (RCC 1991, p. 184 e VSI 2000, p. 211).

- 1048 Il diritto alle indennità giornaliere inizia al momento in cui l'ufficio AI ritiene che siano indicate una prima formazione professionale o una riforma professionale e dà ordini in questo senso (p. es. ricerca di un posto di riforma professionale appropriato da parte dell'ufficio AI).
- 1049 I periodi d'attesa che danno diritto alle indennità giornaliere non sono limitati nel tempo. Gli uffici AI sono tuttavia tenuti a vigilare affinché non si prolunghino in modo sproporzionato.

6.2.2 Durante la ricerca di un impiego (Art. 19 OAI)

- 1050 La persona assicurata non ha diritto alle indennità giornaliere per il periodo in cui attende che le si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca di un impiego è preceduta da una prima formazione professionale o da una riforma professionale, essa continua a ricevere l'indennità giornaliera fino ad allora accordata, sotto riserva del N. 1051, fino all'inizio dell'attività lucrativa, ma al massimo per 60 giorni.
- 1051 Il diritto alle indennità giornaliere AI non sussiste se la persona assicurata ritarda senza validi motivi l'inizio dell'attività lucrativa o adempie le condizioni per l'assegnazione di indennità giornaliere AD (VSI 1998, p. 62). A meno che il diritto a queste ultime non appaia escluso fin dal principio, la decisione in merito alle indennità giornaliere AI va presa unicamente dopo che la persona assicurata ha ottenuto una decisione dell'AD.
Il diritto alle indennità giornaliere non sussiste neppure per i periodi d'attesa fissati dall'AD (VSI 1997, p. 306).

6.3

- 1052–
1053 abrogato

7. Distinzione tra il diritto alle indennità giornaliera e il diritto ad altre prestazioni assicurative

7.1 Indennità giornaliera e rendite dell'AI

7.1.1 Principio della priorità del diritto alle indennità giornaliera

- 1054 Il diritto alle indennità giornaliera è di regola prioritario rispetto al diritto ad una rendita AI e subentra quindi ad un diritto alla rendita già iniziato o che sta per iniziare (DTF del 3 ottobre 1968, RCC 1969, p. 178).
- 1055 Per contro, se le indennità giornaliera (con o senza la prestazione per i figli) non sono perlomeno pari alla rendita versata immediatamente prima del provvedimento d'integrazione, quest'ultima continua ad essere versata al posto delle indennità giornaliera (art. 20^{ter} cpv. 1 OAI). È riservato il N. 1056.
- 1056 Se una persona assicurata in corso di prima formazione professionale o d'età inferiore ai 20 anni compiuti che non ha ancora esercitato un'attività lucrativa ha diritto alla "piccola indennità giornaliera", questa è versata al posto della rendita percepita fino ad allora anche se è d'importo inferiore (art. 20^{ter} cpv. 2 OAI). Per quanto concerne il momento della sostituzione, si veda il N. 1061.
- 1057 Per il confronto tra la rendita e la "grande indennità giornaliera" vanno detratti da entrambe i contributi AVS/AI/IPG/AD. Bisogna inoltre tener conto di eventuali riduzioni dovute al superamento del reddito determinante. Vanno considerate anche le rendite per i figli. Sia nel caso delle indennità giornaliera che della rendita non si tiene invece conto di eventuali prestazioni complementari e altre prestazioni analoghe (concesse p. es. dal Cantone o dal Comune).

- 1058 Nel confronto tra la rendita e la “piccola indennità giornaliera” è determinante l’importo dell’indennità giornaliera cui si ha diritto quando un provvedimento è attuato all’esterno.
Sia dalla rendita – il cui importo è versato, all’occorrenza, sotto forma di indennità giornaliere – sia dalla “piccola indennità giornaliera” vanno detratti i contributi AVS/AI/IPG/AD.

7.1.2 Caso eccezionale: concorso del diritto alle indennità giornaliere e del diritto ad una rendita AI quando questa subentra alle prime o viceversa (Art. 47 cpv. 1 e 2 LAI e art. 20^{ter} cpv. 2 OAI)

- 1059 Quando le indennità giornaliere subentrano ad una rendita AI, quest’ultima è concessa senza riduzione oltre all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l’indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.
- 1060 Se una rendita subentra alle indennità giornaliere, nel mese durante il quale termina il diritto a queste ultime la rendita è pagata senza riduzioni. Durante il mese in questione le indennità giornaliere sono invece ridotte di un trentesimo della rendita.
- 1061 Nei casi previsti al N. 1056, il passaggio dalla rendita alle indennità giornaliere avviene sempre alla fine del terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione.

7.1.3 Sostituzione delle indennità giornaliere con una rendita AI in caso di convalescenza

- 1062 Le indennità giornaliere accordate durante una convalescenza che segue un provvedimento sanitario d’integrazione (v. N. 1031, prima del compimento del ventesimo anno d’età) devono essere sostituite da una rendita AI se la persona assicurata è stata incapace al lavoro almeno al 50 per cento in

media per un anno senza interruzione degna di nota, a meno che non siano previsti a breve termine un recupero della capacità al guadagno tale da escludere la concessione di una rendita o un nuovo periodo d'integrazione di durata considerevole.

7.1.4 Sostituzione delle indennità giornaliere con una rendita AI in caso di convalescenza

- 1063 Quando i provvedimenti sanitari d'integrazione (p. es. un trattamento fisioterapeutico) non servono a migliorare, ma unicamente a mantenere la capacità d'integrazione residua o la capacità di svolgere le mansioni consuete, le indennità giornaliere sono sostituite da una rendita d'invalidità non appena sono soddisfatte le condizioni di diritto.

7.2 Indennità giornaliere AI e rendita di vecchiaia AVS

- 1064 Il diritto alle indennità giornaliere si estingue quando inizia il diritto alla rendita di vecchiaia (v. N. 1005).

7.3 Indennità giornaliere AI e rendita per superstiti o per figli AVS

- 1065 Il fatto di percepire una rendita per superstiti o una rendita per figli dell'AVS non influisce sul diritto alle indennità giornaliere AI.

7.4 Indennità giornaliere AI e rendita o indennità giornaliere AM

(Art. 44 LAI e art. 39^{bis} cpv. 3 OAI)

- 1066 La persona assicurata che durante provvedimenti d'integrazione ha diritto ad una rendita o ad indennità giornaliere AM non ha diritto alle indennità giornaliere AI. È riservato il caso particolare previsto al N. 1067.

- 1067 Una volta terminato il provvedimento d'integrazione a carico dell'AM, nulla impedisce il versamento di indennità giornaliera AI oltre alla rendita AM. In questo caso va inviata all'AM una copia della decisione concernente le indennità giornaliera (art. 76 cpv. 1 lett. e OAI; v. anche il N. 3059 CPAI).

7.5 Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AINF

- 1068 In caso di infortunio, le persone assicurate dell'AINF ricevono indennità giornaliera di questa assicurazione a partire dal terzo giorno. Il diritto alle indennità giornaliera AI inizia, con riserva del N. 1046 (periodo d'attesa), al momento in cui i provvedimenti d'integrazione sono presi a carico dall'AI. Le indennità giornaliera AINF sono a quel punto soppresse (art. 16 LAINF). Questo vale anche per un'eventuale rendita (art. 30 OAINF), indennità giornaliera di transizione o indennità per cambiamento d'occupazione dell'AINF (art. 89 OPI). In merito v. anche l'ultimo capoverso del N. 1006.

7.6 Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AD

- 1069 Una persona assicurata che ha diritto alle indennità giornaliera AD non ha diritto alle indennità giornaliera AI (VSI 1998, p. 62). È riservato il N. 1045.
- 1070 Il diritto alle indennità giornaliera AI è escluso non solo durante lo svolgimento di provvedimenti d'integrazione ordinati e finanziati dall'AD, ma anche per i periodi d'attesa che li precedono o li seguono (v. N. 1051).

7.7 Indennità giornaliera AI e indennità per perdita di guadagno

(Art. 20^{quinquies} OAI)

- 1071 Una persona assicurata che ha diritto ad indennità per perdita di guadagno non ha diritto alle indennità giornaliera AI.

7.8

1072 abrogato

8. Componenti delle indennità giornaliera

8.1 Singole componenti

(Art. 22 cpv. 2 LAI)

1073 Le indennità giornaliera si compongono

- dell'indennità di base
- della prestazione per i figli

1074 Per gli assicurati di età inferiore ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale ("piccola indennità giornaliera"; art. 22 OAI) sono previsti importi particolari.

8.2 Indennità di base

(Art. 23 LAI)

1075 Tutte le persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto all'indennità di base, che può tuttavia essere ridotta se l'AI assume le spese di vitto e alloggio (v. N. 1085 seg.).

8.3 Prestazione per i figli

(Art. 22 cpv. 3 LAI)

8.3.1 Principio

1075. Hanno diritto alla prestazione per i figli le persone esercitanti
 1 un'attività lucrativa cui non spetta alcun assegno legale per i
 1/10 figli o di formazione. L'aspetto determinante è l'esistenza o meno del diritto a tali assegni e non la loro riscossione. Per un assicurato senza attività lucrativa che oltre alle indennità giornaliera secondo la LAINF o la OAINF percepisce anche gli assegni familiari per le persone prive di attività lu-

crativa secondo la LAFam, con l'inizio del diritto ad un'indennità giornaliera dell'AI la prestazione per i figli dell'AI prevale sull'assegno.

1075. Nel caso in cui gli accertamenti si rivelino troppo difficili o
2 addirittura impossibili per la cassa di compensazione (ad esempio se uno dei genitori vive all'estero), l'assicurato deve produrre la prova che non ha diritto ad alcun assegno per i figli o per la formazione.

8.3.2 Nozione di figli

Sono considerati come figli che danno diritto a prestazioni:

a) figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona assicurata

- 1076 Sono considerati figli quelli iscritti come figli della persona assicurata nel registro delle famiglie (riguardo all'inizio del rapporto di filiazione v. l'articolo 252 CC). Il diritto alla prestazione sussiste indipendentemente dal fatto che la persona assicurata provveda o meno al mantenimento dei figli. È riservato il N. 1078.

b) affiliati della persona assicurata, dei quali essa assume gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l'educazione

- 1077 Sono considerati affiliati i bambini che soddisfano le condizioni dell'articolo 49 capoverso 1 OAVS (v. N. 3307 segg. DR). Il diritto alla prestazione per i figli concessa per un affiliato si estingue se quest'ultimo ritorna presso i genitori o è mantenuto da essi (art. 49 cpv. 3 OAVS).

8.3.3 Persone aventi diritto

- 1078 Per principio hanno diritto alla prestazione per i figli i genitori che stanno svolgendo provvedimenti d'integrazione. Tuttavia,

se il bambino è affiliato ai sensi del N. 1077 e anche i genitori affilianti hanno diritto ad un'indennità giornaliera, allora solo questi ultimi hanno diritto alla prestazione per i figli.

- 1079 Le casse di compensazione non sono tenute a verificare se nel caso di un bambino per il quale uno dei genitori chiede una prestazione per i figli sia venuto a crearsi un rapporto di affiliazione.
- 1080 Per uno stesso figlio può essere richiesta un'unica prestazione per i figli, anche se due coniugi si sottopongono contemporaneamente a provvedimenti d'integrazione.

8.3.4 Inizio del diritto alla prestazione per i figli

- 1081 Il diritto alla prestazione per i figli inizia:
- per i figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona assicurata: all'inizio del rapporto conformemente all'articolo 252 CC (nascita, riconoscimento, sentenza giudiziaria, adozione);
 - per gli affiliati: il giorno dell'inizio del rapporto di affiliazione;
 - il giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto all'assegno legale per i figli o per la formazione.

8.3.5 Estinzione del diritto alla prestazione per i figli

- 1082 Il diritto alla prestazione per i figli si estingue il giorno in cui il figlio compie i 18 anni. Per il giorno del 18° compleanno la prestazione è ancora versata.
- 1083 Se il figlio sta seguendo una formazione, il diritto alla prestazione si estingue il giorno in cui la formazione è conclusa o interrotta, ma al più tardi il giorno in cui il figlio compie i 25 anni. Per il giorno del 25° compleanno la prestazione è ancora versata.
- 1084 Per quanto riguarda la nozione di formazione si vedano i N. 3257 segg. DR.

1084. Il diritto alla prestazione per i figli si estingue se nasce il diritto
1 a un assegno per i figli o per la formazione.

8.4 Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'Al.

(Art. 24^{bis} LAI; art. 21^{octies} OAI)

8.4.1 Principio

- 1085 Se durante l'integrazione l'Al assume le spese di vitto e alloggio, le indennità giornaliere sono ridotte.

8.4.2 Vitto

- 1086 La condizione per la deduzione è da considerarsi adempiuta per tutti i giorni in cui l'Al copre integralmente le spese di tutti i pasti in base a una convenzione tariffaria.

2^a parte: compiti dell'ufficio AI (Art. 57 LAI)

1. In generale

- 2001 L'ufficio AI determina caso per caso i provvedimenti d'accertamento o d'integrazione appropriati, che per principio danno diritto alle indennità giornaliere, come pure il loro inizio e la loro probabile conclusione. Fissa inoltre l'inizio e la fine del periodo istruttorio e di quello d'attesa e stabilisce se sussiste o meno un'incapacità lavorativa conformemente ai N. 1011 segg.
- 2002 Per la verifica delle condizioni assicurative si applicano le direttive della CPAI. Siccome le indennità giornaliere costituiscono una prestazione accessoria ai provvedimenti d'accertamento e d'integrazione dell'AI, in generale non è necessario procedere ad un esame specifico di queste condizioni.
- 2003 Se all'inizio dei provvedimenti d'integrazione le condizioni di base per l'ottenimento delle indennità giornaliere non sono ancora soddisfatte, l'ufficio AI indica la data a partire dalla quale il diritto potrebbe al più presto iniziare.

2. Indicazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione

- 2004 Per ogni singolo caso l'ufficio AI determina i provvedimenti d'integrazione da eseguire, designa gli organi d'esecuzione e stabilisce l'inizio e la probabile conclusione dei provvedimenti. Nel caso dei provvedimenti sanitari, l'ufficio AI decide inoltre la durata del periodo di convalescenza che dà diritto all'indennità giornaliera basandosi sui rapporti medici intermedi e finali (v. N. 1031 e 1062). L'ufficio AI trasmette queste indicazioni alla cassa di compensazione tramite il modulo "Indicazioni alla cassa di compensazione per l'indennità giornaliera". Per la cassa di compensazione queste indicazioni sono vincolanti.

3. Indicazioni concernenti il periodo istruttorio

2005 Quando ha ordinato provvedimenti d'accertamento di una certa durata che potrebbero giustificare la concessione di indennità giornaliera, l'ufficio AI procede come nel caso dei provvedimenti d'integrazione.

4. Indicazioni concernenti il periodo d'attesa

2006 Sul modulo "Indicazioni alla cassa di compensazione per l'indennità giornaliera" l'ufficio AI indica l'inizio del periodo d'attesa che dà diritto all'indennità giornaliera e il grado dell'incapacità al lavoro della persona assicurata. L'ufficio AI certifica i periodi d'attesa sul modulo "Certificato per le indennità giornaliera dell'AI".

5. Procedura da seguire in caso di diritto alla "piccola indennità giornaliera" durante la prima formazione professionale, quando l'AI non deve fornire prestazioni in base all'articolo 16 LAI

2007 Quando durante la prima formazione professionale la persona assicurata ha diritto alla "piccola indennità giornaliera" senza che siano soddisfatte le condizioni per l'ottenimento delle prestazioni AI di cui all'articolo 16 LAI (v. N. 1035), l'ufficio AI, oltre alla relativa decisione, notifica alla persona assicurata una comunicazione formale nella quale motiva il diritto alle indennità giornaliera. Anche in questi casi l'ufficio AI compila il modulo "Indicazioni alla cassa di compensazione per l'indennità giornaliera".

6. Trasmissione delle indicazioni necessarie alla cassa di compensazione competente

2008 I dati necessari per le indennità giornaliera devono essere trasmessi immediatamente alla cassa di compensazione competente, affinché questa possa determinarle e versarle senza ritardi. Al riguardo si veda anche la CPAI. Se nel caso di una persona soggetta all'imposta alla fonte l'ufficio AI con-

stata che la persona assicurata non ha allegato alla richiesta di prestazioni il libretto per stranieri, ne richiede l'inoltro e ne archivia una copia nella pratica della persona assicurata (N. 47 della Circolare sull'imposta alla fonte).

3ª parte: calcolo e versamento delle indennità giornaliere

1. Calcolo delle indennità giornaliere

1.1 Principi di calcolo

3001 Per il calcolo delle indennità giornaliere è applicabile l'articolo 23 capoversi 1 e 3 LAI. Per la "piccola indennità giornaliera" vigono disposizioni differenti (v. N. 3101 segg.).

1.2

3002–
3005 abrogato

1.3 Base di calcolo

1.3.1 Principio

3006 Per il calcolo delle indennità giornaliere ci si deve basare per principio sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute.

3007 Per gli assicurati disoccupati, per il calcolo delle indennità giornaliere va preso in considerazione il periodo precedente la disoccupazione. Nel caso degli assicurati che al momento della richiesta hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione bisogna tuttavia verificare se essi possano ancora essere considerati come persone esercitanti un'attività lucrativa (cfr. N. 1003.1).

3008 abrogato

1.3.2 Definizione di reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute

3009 Per ultimo reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute s'intende quello che la persona assicurata ha conseguito prima che la sua salute fisica o psichica subisse

un danno. È irrilevante se si sia trattato di un reddito proveniente da un'attività corrispondente alle capacità e alla formazione della persona assicurata. Nel caso delle persone invalide in seguito a infortunio, ci si basa di regola sul reddito conseguito prima del medesimo.

- 3010 Se in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute una persona assicurata deve abbandonare la sua professione e svolgere un'attività meno retribuita, le indennità giornaliere che le spettano devono essere calcolate secondo il reddito conseguito nella professione imparata.

2. Reddito determinante

2.1 Fissazione iniziale

- 3011 Per stabilire il reddito determinante ci si deve basare sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute (v. il N. 3006). Per i salariati si tiene conto del salario orario, quadrisettimanale o mensile, per gli indipendenti del reddito annuo. Non è necessario che il reddito conseguito nell'ultimo periodo di piena attività fosse soggetto all'obbligo contributivo (VSI 2002 p. 187).
- 3012 Per la conversione nel reddito annuo determinante non vengono presi in considerazione i giorni in cui la persona assicurata non ha potuto conseguire un reddito da lavoro, parzialmente o totalmente, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o allo svolgimento di uno dei servizi di cui all'articolo 1 LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi.
- 3013 Per stabilire il reddito determinante vanno applicate le disposizioni della LAVS e dell'OAVS. Le direttive dell'UFAS in materia sono applicabili per analogia.
- 3014 Le componenti del salario versate regolarmente (una volta all'anno o a distanza di più mesi) vanno aggiunte al reddito da lavoro. Questo è soprattutto il caso di componenti quali la tredicesima, le provvigioni e le gratificazioni.

- 3015 L'importo totale dell'indennità giornaliera versata agli assicurati che nel periodo immediatamente precedente l'integrazione percepivano un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'importo di quest'ultima.

2.2 Salariati con reddito da lavoro regolare

2.2.1 Principio

- 3016 Sono considerati salariati con reddito da lavoro regolare gli assicurati che hanno un rapporto di lavoro di lunga durata e il cui reddito non subisce forti variazioni. Per rapporto di lavoro di lunga durata si intende un rapporto a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno.
- 3017 Si tratta quindi di salariati che per un periodo prolungato lavorano settimanalmente o mensilmente circa per lo stesso numero di ore con un salario orario, giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile più o meno costante. Fanno parte di questa categoria anche i lavoratori a tempo parziale e gli assicurati con un orario di lavoro su base annua.
- 3018 Un lavoro è considerato regolare anche se la persona assicurata ha dovuto interrompere o ridurre l'attività in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, servizi ai sensi dell'articolo 1 LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi.

2.2.2 Salariati con stipendio mensile

- 3019 Nel caso dei salariati che percepiscono uno stipendio mensile, il reddito determinante è stabilito moltiplicando per 12 l'ultimo stipendio mensile conseguito senza limitazioni dovute alla salute. A questo reddito annuo sono aggiunte la tredicesima e le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 3014). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 3020 Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione

dei giorni, poiché in essi la persona assicurata ha percepito un reddito inferiore (N. 3012).

- 3021 In caso di disoccupazione o di lavoro ridotto va per principio considerato il salario mensile percepito nel mese precedente l'inizio di queste situazioni. Se a causa della disoccupazione la persona assicurata ha iniziato ad esercitare pienamente un'altra attività (a meno che non si tratti di un guadagno intermedio), ci si deve basare sul salario mensile conseguito in questa attività, anche se è inferiore a quello percepito prima della disoccupazione.

2.2.3 Salariati con stipendio orario

- 3022 Nel caso dei salariati che percepiscono uno stipendio orario, il reddito determinante è stabilito moltiplicando l'ultimo stipendio orario conseguito senza limitazioni dovute alla salute dapprima per il numero delle ore di lavoro effettivamente svolte durante l'ultima settimana di lavoro normale e poi ancora per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 3014). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 3023 Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione dei giorni, poiché in essi la persona assicurata ha percepito un reddito inferiore (N. 3012).
- 3024 Per il calcolo del reddito determinante non vanno prese in considerazione le indennità per vacanze, giorni festivi e malattia, dal momento che il reddito è calcolato su 52 settimane. Va invece tenuto conto dei supplementi per la tredicesima.
- 3025 L'ultimo salario orario è quello versato nell'ultimo giorno in cui la persona assicurata ha lavorato senza limitazioni dovute alla salute. Questo vale anche in caso di disoccupazione o di lavoro ridotto. Se la persona assicurata era alle dipendenze di più datori di lavoro, il reddito totale conseguito durante

l'ultima settimana lavorativa normale va diviso per il numero di ore di lavoro effettuate.

- 3026 Il numero di ore di lavoro deve essere accertato dalla cassa di compensazione. Non è permesso supporre una determinata durata dell'orario di lavoro.
- 3027 È considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui la persona assicurata ha lavorato per l'ultima volta nella misura abituale senza limitazioni dovute alla salute. Non è da considerare quale ultima settimana di lavoro normale una settimana in cui la persona assicurata ha percepito un'indennità fissa per giorni festivi.
- 3028 In caso di disoccupazione o lavoro ridotto è considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui la persona assicurata ha esercitato per l'ultima volta pienamente la sua attività. Se tuttavia la persona assicurata ha iniziato ad esercitare pienamente un altro lavoro, è determinante l'ultima settimana di pieno lavoro nella nuova attività, anche nel caso in cui il numero delle ore lavorative sia inferiore rispetto a quello dell'attività precedente.

2.2.4 Salariati remunerati in altro modo

- 3029 Fanno parte dei salariati remunerati in altro modo soprattutto gli assicurati che percepiscono uno stipendio giornaliero, settimanale o bisettimanale e quelli che svolgono piccoli lavori a cottimo. Lo stesso vale per i salariati che non sono remunerati nella stessa misura per tutte le ore di lavoro svolte, ad esempio in caso di straordinari o di lavoro notturno.
- 3030 Nel caso dei salariati remunerati in altro modo, il reddito determinante è stabilito dividendo per quattro il reddito conseguito nelle ultime quattro settimane di lavoro senza limitazioni dovute alla salute e moltiplicando in seguito il risultato per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 3014). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

- 3031 Ci si deve dunque basare sul salario complessivo delle ultime quattro settimane di lavoro normale, che di regola comprendono due o quattro periodi salariali.
- 3032 Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione dei giorni, poiché in essi la persona assicurata ha percepito un reddito inferiore (N. 3012).

2.3 Salariati con reddito irregolare o soggetto a forti variazioni

- 3033 Sono considerati salariati con reddito irregolare gli assicurati che lavorano solo alcuni giorni alla settimana o meno di 4 settimane al mese, come ad esempio i giornalieri che lavorano in media meno di 5 giorni alla settimana. Gli assicurati impiegati a tempo parziale o con un orario di lavoro su base annua sono invece considerati salariati con reddito regolare.
- 3034 Sono considerati salariati con reddito soggetto a forti variazioni gli assicurati il cui reddito è fortemente influenzato da fattori particolari quali il clima (braccianti, ecc.), la stagione (lavoratori stagionali) o la resistenza fisica (cottimisti impiegati per un periodo prolungato). Fanno parte di questa categoria anche i commessi viaggiatori, i rappresentanti, gli agenti e simili il cui reddito è costituito da provvigioni, i giornalieri ecc.
- 3035 Per stabilire il reddito determinante dei salariati che non hanno un rapporto di lavoro di lunga durata o il cui reddito è soggetto a forti variazioni ci si basa sul reddito conseguito nel corso di tre mesi moltiplicato per quattro. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 3014). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 3036 Se in questo modo non è possibile stabilire un reddito medio adeguato, ci si deve basare sul reddito conseguito durante un periodo più lungo (che non deve però superare 12 mesi), convertito in reddito giornaliero.

- 3037 È compito della cassa di compensazione stabilire il periodo determinante, che deve però essere scelto in modo tale da permettere di calcolare un salario medio adeguato alla situazione della persona assicurata.
- 3038 Nel caso dei commessi viaggiatori, dei rappresentanti, degli agenti e degli altri salariati di questo tipo è di regola consigliabile prendere in considerazione gli ultimi 12 mesi.

2.4 Lavoratori indipendenti

2.4.1 Principio

- 3039 Per il calcolo delle indennità giornaliere nel caso dei lavoratori indipendenti ci si basa per principio sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute sul quale sono stati prelevati contributi secondo la LAVS, convertito in reddito giornaliero (VSI 2002 p. 187). Che i contributi per l'anno in questione siano stati fissati o meno con decisione passata in giudicato è irrilevante. Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di condono.
- 3040 Per calcolare il reddito giornaliero determinante si deve dividere il reddito annuo per 365.

2.4.2 Eccezione

- 3041 Per le persone che dimostrano in modo plausibile che nel periodo dell'integrazione avrebbero iniziato un'attività indipendente di una certa durata, l'indennità giornaliera è calcolata in base al reddito da lavoro che avrebbero conseguito.
- 3042 L'importo totale dell'indennità giornaliera versata ai lavoratori indipendenti che nel periodo immediatamente precedente l'integrazione percepivano un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'importo di quest'ultima.

2.5 Lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti

3043 Il reddito determinante dei lavoratori salariati e allo stesso tempo indipendenti è calcolato addizionando i redditi conseguiti nell'attività salariata e in quella indipendente. Per calcolare il reddito dell'attività dipendente si applicano i N. 3016 segg., per l'attività indipendente i N. 3039 segg. La somma dei redditi annui è divisa per 365.

2.6 Adeguamento del reddito da lavoro

3044 Se l'ultimo periodo di piena attività (dipendente o indipendente) della persona assicurata risale a più di due anni prima, il reddito determinante è quello che la persona assicurata avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuta invalida (art. 21 cpv. 3 OAI).

3045 Se l'ultimo periodo di piena attività risale a non più di due anni prima, il reddito va aggiornato:

- d'ufficio se la cassa di compensazione è a conoscenza di un cambiamento (p. es. in seguito ad una comunicazione dell'ufficio AI);
- su richiesta della persona assicurata, se questa può dimostrare che vi è stato un cambiamento.

Per quanto riguarda i cambiamenti salariali determinanti v. il N. 3049.

2.7 Adeguamento durante l'integrazione

3046 Durante l'integrazione, la cassa deve esaminare d'ufficio, ogni due anni, se il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ha subito cambiamenti. In caso affermativo, l'indennità deve essere ricalcolata.

3047 Se l'indennità giornaliera accordata equivale a quella precedentemente versata dall'assicurazione contro gli infortuni, va verificato se l'assicuratore-infortuni avrebbe proceduto ad un adeguamento in base alla presumibile evoluzione del salario

(VSI 1993 p. 130). L'indennità giornaliera AI va adeguata di conseguenza anche se secondo le regole di calcolo specifiche all'AI sarebbe inferiore.

- 3048 La cassa può procedere ad una verifica del reddito prima della scadenza prevista solo se la persona assicurata ha inoltrato una richiesta motivata. Nella prima decisione relativa alle indennità giornaliere, la cassa deve informare la persona assicurata del suo diritto di richiedere un adeguamento. Per quanto riguarda i cambiamenti salariali determinanti v. il N. 3049.

2.8 Cambiamenti salariali determinanti per l'adeguamento del reddito

- 3049 Sia per la fissazione iniziale del reddito determinante sia per il suo adeguamento durante l'integrazione sono presi in considerazione solo gli aumenti salariali generalmente previsti nell'ultima attività svolta pienamente, come ad esempio gli aumenti salariali ordinari nell'ambito di una classe di stipendio oppure le indennità di rincaro. Gli aumenti devono essere comprovati da dati forniti dall'ultimo datore di lavoro. Se quest'ultimo ha cessato l'attività o non fornisce i dati necessari, ci si può basare anche sui dati di aziende analoghe o su statistiche relative ai salari.
- 3050 Non possono invece essere prese in considerazione le ipotetiche opportunità di promozione che la persona assicurata avrebbe eventualmente avuto se non fosse insorta l'invalidità.
- 3051 Il reddito determinante della persona assicurata non varia o non viene adeguato, se il datore di lavoro non ha concesso aumenti salariali o ha proceduto ad una riduzione generale dei salari.

2.9 Casi particolari

2.9.1 Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al beneficio di indennità giornaliera AINF

- 3052 Se fino al momento dell'integrazione una persona assicurata aveva diritto alle indennità giornaliera AINF, l'importo totale dell'indennità giornaliera AI corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versata fino ad allora dall'AINF (art. 24 cpv. 4 LAI). La cassa di compensazione viene a conoscenza del fatto che la persona assicurata percepiva indennità giornaliera AINF tramite le indicazioni contenute nella richiesta di prestazioni AI o nell'ambito della procedura di comunicazione AINF/AI avviata dal competente assicuratore-infortuni (v. Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). Se la comunicazione dell'assicuratore-infortuni perviene all'ufficio AI, quest'ultimo deve trasmetterla alla cassa di compensazione.
- 3053 Nel calcolo comparativo, bisogna includere anche le prestazioni in natura eventualmente fornite dalle due assicurazioni. Questo significa che non devono mai essere dedotte dall'indennità giornaliera AINF le spese di sostentamento in uno stabilimento di cura e dall'indennità giornaliera AI le spese di vitto e alloggio.
- 3054 Se la persona assicurata riceveva indennità giornaliera AINF ridotte perché beneficiava contemporaneamente di una rendita AI (sovrassicurazione), per la garanzia dei diritti acquisiti è determinante l'importo ridotto dell'indennità giornaliera AINF. Non è permesso ridurre l'indennità giornaliera AINF garantita di un trentesimo della rendita AI (VSI 1995 p. 47, VSI 1999 p. 45).
- 3055 Se ad una persona assicurata viene concessa retroattivamente una rendita AI, la cassa di compensazione deve verificare se l'indennità giornaliera AINF avrebbe dovuto essere ridotta per sovrassicurazione (VSI 1995 p. 47 cons. 4b). A tal fine la cassa di compensazione deve chiedere all'AINF quale sarebbe il guadagno assicurato determinante della persona

assicurata al momento dell'integrazione e procedere ad un calcolo secondo le regole dell'AINF per stabilire se vi sia una sovrassicurazione. L'indennità giornaliera AINF, se del caso ridotta, è determinante per la garanzia dei diritti acquisiti.

Esempio:

Un assicurato sposato con un figlio ha diritto alle indennità giornaliera AINF in seguito ad un infortunio. A causa delle conseguenze di quest'ultimo, l'assicurato non può più svolgere la sua professione e deve quindi iniziare una riforma professionale dell'AI. Fino all'inizio del diritto alle indennità giornaliera AI all'assicurato è accordata una rendita AI di 2 053 fr. al mese (rendita principale 1 466 fr. e rendita per i figli 587 fr.). Per il figlio non ha diritto ad alcun assegno familiare. Nel periodo dell'accertamento sono versate sia l'indennità giornaliera che la rendita AI. L'indennità deve però essere ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita (art. 47 cpv. 1 LAI). Per quanto riguarda la garanzia dell'indennità giornaliera AINF si deve procedere al calcolo seguente:

Calcolo dell'indennità giornaliera AINF	fr.	fr.
Salario di base: 3 500.– fr. al mese		
Assegni familiari: 200.– fr. al mese		
Tredicesima: 3 500.– fr.		
3 500.– fr. x 12	=	42 000.—
200.– fr. x 12	=	2 400.—
Tredicesima	=	3 500.—
Salario annuale	=	47 900.—
Indennità giornaliera AINF (arrotondata per eccesso)	=	105.—

Calcolo per stabilire l'esistenza di una sovrassicurazione secondo le regole dell'AINF:	fr.	fr.
Salario annuale	47 900.—	
Dedotta la rendita AI (2 053 x 12)	24 636.—	
	<u>23 264.—</u>	
Nuova indennità giornaliera AINF = (23 264 : 365)		51.—
Calcolo dell'indennità giornaliera AI	fr.	fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		125.—
Indennità giornaliera secondo tabella	107.—	
Deduzione di un trentesimo della rendita comprese la rendita completa e la rendita per figli (2 053 : 30)	68.40	
Indennità giornaliera ridotta	<u>38.60</u>	

L'importo dell'indennità giornaliera AINF è pertanto superiore a quello dell'indennità giornaliera AI e viene quindi versato, in virtù della garanzia dei diritti acquisiti, durante il periodo in cui il diritto alla rendita AI concorre con quello all'indennità giornaliera AI. Cessato il diritto alla rendita AI, l'indennità giornaliera AI non ridotta è invece superiore.

- 3056 Se l'indennità giornaliera AINF è stata ridotta per colpa della persona assicurata o perché quest'ultima si è esposta a un pericolo inusuale o ha compiuto un atto temerario, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione l'importo dell'indennità giornaliera AINF ridotta.
- 3057 Se la persona assicurata ha concluso un contratto di assicurazione complementare di diritto privato presso l'AINF al fine di beneficiare di una copertura completa della perdita di guadagno, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione unicamente l'importo dell'indennità giornaliera AINF versata dall'assicurazione obbligatoria.

- 3058 La garanzia dell'importo non è applicabile se durante l'interruzione di un provvedimento d'integrazione in seguito a infortunio la persona assicurata riceve un'indennità giornaliera AINF superiore a quella, determinata secondo le regole di calcolo ordinarie, versata dall'AI prima dell'infortunio o spettante in seguito.
- 3059 La garanzia dell'importo è applicabile anche quando l'indennità giornaliera AI subentra ad una rendita AINF. L'indennità giornaliera AI corrisponde in questo caso ad un trentesimo della rendita AINF.

2.9.2 Cambiamento dell'attività lucrativa qualora non fosse insorta l'invalidità

- 3060 Se la persona assicurata dimostra in modo plausibile che, qualora non fosse insorta l'invalidità, nel periodo dell'integrazione avrebbe iniziato un'attività lucrativa diversa da quella pienamente esercitata in precedenza, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base del guadagno che essa avrebbe conseguito in questa nuova attività (VSI 1999 p. 226). Questo è per esempio il caso, quando la persona assicurata ha stipulato un nuovo contratto di lavoro già prima dell'insorgenza dell'invalidità.
- 3061 Per l'adeguamento del reddito determinante durante l'integrazione si applica il N. 3049.

2.9.3

- 3062 abrogato

2.9.4 Concorso del diritto alle indennità giornaliere AI e ad una rendita AI

- 3063 L'indennità giornaliera deve essere fissata secondo le regole di calcolo generalmente applicabili di cui ai N. 3004 segg. e 6001 segg. anche nel caso in cui una rendita d'invalidità continui ad essere versata durante un provvedimento d'accerta-

mento o d'integrazione (v. il N. 1059). Essa va tuttavia ridotta conformemente al N. 3078 (art. 47 cpv. 1 LAI).

3. Calcolo dell'importo giornaliero della "grande indennità giornaliera"

3.1 Principio

3064 L'importo dell'indennità giornaliera AI è fissato sulla base delle "Tables des allocations des indemnités journalières AI" (f/d).

3.2

3065 L'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento dell'ultimo reddito da lavoro conseguito senza limitazioni dovute alla salute, ma al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera giusta l'articolo 24 capoverso 1 LAI.

3.3

3066 abrogato

3.4 Prestazione per i figli

3067 La prestazione per i figli ammonta, per ogni figlio, al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera giusta l'articolo 24 capoverso 1 LAI. Sono fatte salve le disposizioni generali per la riduzione dell'indennità.

4. Deduzione in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell'AI

(Art. 21^{octies} OAI)

3068 Se durante l'integrazione l'AI assume le spese di vitto e alloggio, è prevista una deduzione dall'indennità giornaliera. Le

condizioni per procedere alla deduzione sono adempiute se l'Al assume totalmente le spese per i pasti (v. N. 1085 seg.). Nella decisione relativa alle indennità giornaliera vanno indicati i giorni della settimana con e senza deduzione per le spese di vitto e alloggio.

- 3069 Per gli assicurati con obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione, calcolata sulla base dell'indennità giornaliera non ridotta, ammonta al 10 per cento dell'indennità giornaliera e può arrivare fino ad un massimo di 10 franchi al giorno. Se sussiste il diritto a una prestazione per i figli occorre tenerne conto. Per gli assicurati senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione ammonta al 20 per cento e può arrivare fino ad un massimo di 20 franchi al giorno. La deduzione per cento va per principio effettuata dopo un'eventuale riduzione dell'indennità.
- 3070 Se la situazione di cui al N. 3068 subisce cambiamenti imprevisti durante l'integrazione (p.es. congedi imprevisti per motivi personali, malattia ecc.) l'indennità giornaliera non va adeguata. Tuttavia, se l'assenza dura più di 10 giorni consecutivi (anche su più di un mese) va soppressa la deduzione per le spese di vitto e alloggio.
3070. 1 La deduzione va modificata anche nel caso in cui durante i provvedimenti d'integrazione nasca o si estingua un obbligo di mantenimento dell'assicurato nei confronti dei suoi figli.
- 3071 Se l'Al assume interamente le spese di tutti i pasti in base ad una convenzione tariffaria, ma la persona assicurata vi rinuncia volontariamente, la deduzione per le spese di vitto non va effettuata.

5. Riduzione dell'indennità giornaliera

5.1 In caso di esercizio di un'attività lucrativa durante l'integrazione

(Art. 21^{septies} OAI)

5.1.1 In generale

- 3072 Se la persona assicurata esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera (compresa la prestazione per i figli) è ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito proveniente da quest'attività (v. N. 3074), supera il reddito determinante. In tal caso, l'indennità giornaliera corrisponde alla differenza tra il reddito determinante, eventualmente aumentato dell'assegno per i figli o di formazione, e il guadagno conseguito durante l'integrazione.
3072. Per coloro che hanno diritto alla prestazione per i figli, il
1 reddito determinante deve essere aumentato per ciascun figlio dell'importo minimo, convertito su base giornaliera e arrotondato per eccesso, dell'assegno per i figli o di formazione previsto dall'articolo 5 della legge federale sugli assegni familiari. Se del caso, dall'indennità giornaliera ridotta vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.
- 3073 Per la riduzione dell'indennità giornaliera, il salario conseguito durante l'integrazione è convertito in reddito giornaliero dividendo l'importo per 30. Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.

Esempio 1:

Una persona assicurata senza figli percepisce un salario mensile di fr. 3 310.– (x 13) prima dell'integrazione. Durante quest'ultima (riformazione professionale all'interno dell'azienda) il suo salario ammonta a fr. 1 818.–. Il vitto e l'alloggio sono a suo carico.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		118.—
Indennità giornaliera secondo tabella	94.40	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione (un trentesimo di fr. 1 818.—)	60.60	
Totale degli importi non ridotti	<u>155.—</u>	155.—
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		37.—

L'indennità giornaliera di fr. 94.40 è pertanto ridotta di fr. 37.—. La persona assicurata riceve così un'indennità giornaliera di fr. 57.40, che sommata al reddito da lavoro di fr. 60.60 conseguito durante l'integrazione dà un importo di fr. 118.—.

Esempio 2:

Prima dell'integrazione un lavoratore indipendente con un figlio aveva, secondo la decisione relativa ai contributi AVS, un reddito annuo di fr. 64 000.—. In seguito ad invalidità deve cessare l'attività indipendente. Durante la riformazione professionale percepisce un salario mensile di fr. 2 600.— (compresa la parte della tredicesima). Il vitto e l'alloggio sono a suo carico.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		176.—
Indennità giornaliera secondo tabella	140.80	
Reddito durante l'integrazione (un trentesimo di fr. 2 600.—)	86.60	
Totale degli importi non ridotti	<u>227.40</u>	227.40
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		51.40

Il totale dell'indennità giornaliera, che ammonta a 140.80 fr., è ridotto di fr. 51.40. L'assicurato riceve pertanto un'indennità giornaliera di fr. 89.40 che, sommata al reddito da lavoro giornaliero di fr. 86.60 conseguito durante l'integrazione, dà un importo di fr. 176.—, corrispondente al reddito giornaliero determinante.

5.1.2 Definizione di reddito conseguito durante l'integrazione

- 3074 Il reddito che deve essere preso in considerazione per la riduzione dell'indennità giornaliera è per principio il salario determinante ai sensi dell'articolo 5 LAVS che la persona assicurata riceve per un'attività lucrativa svolta durante l'integrazione (salario a rendimento). Ne fanno parte, ad esempio, anche gli eventuali supplementi che la persona assicurata riceve dal suo datore di lavoro durante la riformazione professionale, oltre all'abituale salario d'apprendista, a titolo di ricompensa per il lavoro svolto (RCC 1966 p. 50).
3074. Per coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente il
1 reddito da prendere in considerazione corrisponde a quello su cui sono riscossi i contributi AVS.
- 3075 Se durante il periodo dell'integrazione la persona assicurata non esercita l'attività lucrativa parziale che il medico ritiene ragionevolmente esigibile, il salario che essa avrebbe potuto percepire grazie a quest'attività è determinante per la riduzione dell'indennità giornaliera. L'indennità non è tuttavia ridotta se il grado d'occupazione esigibile è inferiore al 25 per cento. I dati sono comunicati alle casse di compensazione dagli uffici AI.
- 3076 Nel reddito da prendere in considerazione per la riduzione dell'indennità giornaliera rientra anche l'indennità giornaliera dell'AD, qualora quest'ultima versi alla persona assicurata mezza indennità giornaliera in seguito a disoccupazione parziale.

Esempio:

Un assicurato senza figli ha diritto ad una mezza indennità giornaliera AD di fr. 81.—. Poiché sono previsti provvedimenti d'integrazione, ma non vi si può ancora sottoporre, durante il periodo d'attesa egli ha diritto alle indennità giornaliere AI. Il reddito giornaliero determinante ammonta a fr. 168.—. Per quanto riguarda l'indennità giornaliera AD computabile va tenuto presente quanto segue: mentre l'AI versa indennità giornaliere per 30 o 31 giorni al mese, le indennità giornaliere dell'AD vengono calcolate sulla base di cinque indennità settimanali ossia in media 21,7 indennità al mese. Nel nostro caso ciò significa che bisogna moltiplicare l'indennità giornaliera AD, pari a fr. 81.—, per 21,7 e dividere il risultato per 30. L'indennità giornaliera AD sulla base di 30 giorni ammonta pertanto a fr. 58.50.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		168.—
Indennità giornaliera secondo tabella	134.40	
Mezza indennità giornaliera AD	<u>58.50</u>	
Totale degli importi non ridotti	192.90	192.90
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		24.90

L'indennità giornaliera di fr. 134.40 è ridotta di fr. 24.90 La persona assicurata riceve quindi un'indennità giornaliera di 109.50 fr.

- 3077 Per la riduzione dell'indennità giornaliera non si tiene conto del salario sociale della persona assicurata, nonostante esso sia considerato quale reddito determinante ai sensi dell'articolo 5 LAVS. Si tratta di prestazioni finanziarie del datore di lavoro che la persona assicurata riceve durante l'integrazione senza fornire prestazioni lavorative (p. es. obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario, anticipo di prestazioni da parte di terzi, prestazioni assistenziali ecc.).

5.2 In caso di cumulo con una rendita d'invalidità

- 3078 Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta poiché la persona assicurata beneficia di una rendita d'invalidità (N. 1059 seg.), l'indennità giornaliera completa (ossia senza la riduzione dovuta al cumulo con una rendita) è sommata al reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione. Il risultato è confrontato con il reddito determinante. L'importo eccedente quest'ultimo è detratto dall'indennità giornaliera. Da questa indennità giornaliera ridotta va successivamente detratto un trentesimo dell'importo della rendita (art. 47 cpv. 1 LAI). Se del caso, dall'indennità giornaliera vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.
- 3079 Per la riduzione dell'indennità giornaliera, l'importo della rendita è convertito in un importo giornaliero. A tal fine si divide per 30 l'importo mensile della rendita (comprese eventuali rendite per i figli). Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.
- 3080 Nel caso delle persone vedove che adempiono sia le condizioni per una rendita vedovile che quelle per una rendita AI e la cui rendita AI è superiore alla rendita per superstiti, l'indennità giornaliera è ridotta solo della differenza tra la rendita AI e la rendita per superstiti.
- 3081 Un'indennità giornaliera d'importo pari all'indennità giornaliera AINF precedentemente percepita (in virtù della garanzia dei diritti acquisiti) non può essere ridotta dell'importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera (v. N. 3054).
- 3082 Se immediatamente prima di avere diritto all'indennità giornaliera AI, la persona assicurata percepiva un'indennità giornaliera AINF senza che fossero applicabili le disposizioni sulla garanzia dei diritti acquisiti, l'importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera può essere ridotto solo se l'indennità giornaliera AI da versare non è inferiore all'importo dell'indennità giornaliera AINF (VSI 1995 p. 47).

Esempio 1:

Un assicurato percepisce una rendita d'invalidità intera mensile di fr. 1 697.– ed una rendita di fr. 679.– per un figlio di 15 anni. In luglio inizia un provvedimento d'integrazione, durante il quale riceve un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito giornaliero determinante di fr. 170.– Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'Al.

Fino alla fine di ottobre l'indennità giornaliera deve essere ridotta come segue:	Fr.
Indennità di base e prestazione per i figli	143.—
Aumento del reddito determinante di un trentesimo dell'assegno per i figli (fr. 170.– + fr. 7.–)	
Deduzione di un trentesimo della rendita Al, compresa la rendita per figli (2 376.–)	79.20
Indennità giornaliera ridotta di un trentesimo della rendita d'invalidità	63.80
Deduzione per le spese di vitto e alloggio	10.—
Indennità giornaliera ridotta fino alla fine di ottobre	53.80

Esempio 2:

Un assicurato riceve una rendita d'invalidità di fr. 1 622.– mensili e una rendita per figli di fr. 649.–. In maggio può cominciare un provvedimento d'integrazione e riceve un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito giornaliero determinante di fr. 160.–. Durante l'integrazione consegue un reddito da lavoro mensile di fr. 2 100.–. Il vitto e l'alloggio sono a suo carico.

Il calcolo per il periodo fino alla fine di agosto è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		160.—
Indennità giornaliera secondo tabelle	128.—	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione (2 100.— : 30)	70.—	
Totale importi non ridotti	<u>198.—</u>	198.—
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		38.—

L'indennità giornaliera, ridotta a fr. 90.— a causa del superamento del reddito determinante, deve essere ulteriormente ridotta di un trentesimo della rendita AI inclusa la rendita per i figli, scendendo così a fr. 14.30, che, sommati alla rendita d'invalidità di fr. 75.70 al giorno e al reddito da lavoro di fr. 70.— conseguito durante l'integrazione, danno un importo di fr. 160.—, corrispondente al reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione.

3083—

3085 abrogato

5.5 In caso di superamento del reddito determinante

3086 L'indennità giornaliera degli assicurati che durante l'integrazione non esercitano un'attività lucrativa è ridotta nella misura in cui supera il reddito determinante.

5.6 In caso di versamento separato della prestazione per i figli

3087 Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta conformemente ai N. 3072 segg. e la prestazione per i figli non è versata al beneficiario dell'indennità (v. il N. 3237), la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale.

- 3088 La deduzione per le spese di vitto e alloggio non deve invece essere fatta sulla prestazione per i figli, bensì esclusivamente sulla parte versata al beneficiario dell'indennità giornaliera.

Esempio:

Ad un assicurato con un figlio di nove anni ed un reddito giornaliero determinante di fr. 180.— è accordata una riforma-professionale per un'attività lucrativa indipendente, nel corso della quale consegue un reddito annuale di fr. 30 000.—. L'AI assume interamente le spese per tutti i pasti sulla base di una convezione tariffale. La prestazione per i figli deve essere versata all'ex coniuge.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		180.—
Indennità giornaliera secondo tabelle (indennità di base fr. 144.— + prestazione per i figli fr. 7.—)	151.—	
Reddito conseguito durante l'integrazione (30 000.— : 360)	83.30	
Totale importi non ridotti	234.30	234.30
Reddito determinante aumentato dell'importo dell'assegno per i figli ([fr. 7.—] N. 3066)		187.—
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		47.30

L'indennità giornaliera di fr. 151.— deve quindi essere ridotta di fr. 47.30.—. Essa scende così a fr. 103.70.—, il che corrisponde ad una riduzione del 31.32 per cento. Essendo versata separatamente, la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale. Essa ammonta pertanto a fr. 4.80.—. Dedotte le spese di vitto e alloggio (10 per cento di fr. 151.— = l'importo giornaliero massimo di fr. 10.—), all'assicurato è versata un'indennità giornaliera di fr. 88.90.—.

6. “Piccola indennità giornaliera”

6.1 Calcolo della “piccola indennità giornaliera”

6.1.1 In caso di provvedimenti sanitari

- 3101 Gli assicurati di età inferiore ai vent'anni compiuti che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti sanitari d'integrazione hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 10 per cento per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.

6.1.2 In caso di prima formazione professionale

- 3102 Gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI. Il diritto all'indennità giornaliera dura quanto durerebbe la stessa formazione nel caso di persone non invalide.
- 3103 Dal momento (giorno) in cui una persona non invalida avrebbe terminato la formazione in questione, questi assicurati hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.

Esempio 1:

Una persona nata nel dicembre del 1991 che presenta un'invalidità fisica segue dall'agosto 2008 all'agosto 2011 una formazione di impiegato di commercio. Non riceve nessun salario da apprendista, subendo così una perdita di guadagno dovuta all'invalidità. Dal lunedì al venerdì soggiorna nel centro d'integrazione. Durante questi giorni le spese di vitto e alloggio sono interamente a carico dell'AI. Il sabato e la domenica soggiorna presso i genitori. Per ciò che concerne la piccola indennità giornaliera, la situazione è la seguente.

Primo anno di apprendistato

L'assicurato non riceve ancora un'indennità giornaliera perché compie i 18 anni solo nel dicembre del 2009.

Secondo e terzo anno di apprendistato

A partire dal 1° gennaio 2010 (compimento dei 18 anni) l'assicurato riceve un'indennità giornaliera pari al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, ossia fr. 34.60. Da questo importo sono dedotti, dal lunedì al venerdì, fr. 6.90.– per le spese di vitto e alloggio assunte dall'AI.

Esempio 2:

Una persona nata nel giugno del 1991 è vittima di un grave infortunio poco dopo la fine della formazione scolastica obbligatoria. Solo nell'agosto del 2009 è di nuovo in grado di iniziare un apprendistato della durata di quattro anni. La persona riceve il salario d'apprendista usuale ammontante rispettivamente a fr. 390.–/555.–/720.–/935.–. Visto che può iniziare la formazione solo con un certo ritardo e che questo ritardo si riflette sull'ammontare del salario da apprendista, subisce una perdita di guadagno dovuta all'invalidità, ragion per cui può richiedere una piccola indennità giornaliera. Essa è calcolata nel modo seguente.

Primo anno d'apprendistato

L'assicurato riceve un'indennità giornaliera pari al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, ossia fr. 34.60. Da questo importo si deve dedurre il salario d'apprendista che ammonta a fr. 390.– al mese ovvero fr. 13.– al giorno.

Secondo anno d'apprendistato

Dal momento che una persona non invalida avrebbe già concluso la stessa formazione, a partire dall'inizio del secondo

anno d'apprendistato l'assicurato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, ossia fr. 103.80.–. Dall'indennità giornaliera va tuttavia dedotto il salario d'apprendista, che ammonta a fr. 555.– al mese ovvero fr. 18.50 al giorno.

Terzo e quarto anno d'apprendistato

L'assicurato continua ad avere diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, da cui va dedotto il salario d'apprendista.

6.1.3 Cambiamento della prima formazione professionale a causa dell'invalidità

- 3104 Gli assicurati che a causa di un'invalidità hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale ed iniziarne un'altra hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI fino al momento (giorno) in cui avrebbero concluso la formazione iniziale.
- 3105 Se l'ultimo reddito da lavoro conseguito durante la prima formazione supera il 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, l'indennità giornaliera ammonta al reddito mensile (includere gratifiche ecc.) convertito in reddito giornaliero.
- 3106 A partire dal momento (giorno) in cui si sarebbe conclusa la prima formazione se non fosse insorta l'invalidità, l'indennità giornaliera ammonta al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.

Esempio:

Un'assicurata nata nel settembre del 1990 ha dovuto interrompere a causa di un'allergia l'apprendistato inizialmente cominciato. L'ultimo salario percepito ammontava a fr. 960.– al mese. Nell'agosto del 2009 l'assicurata inizia un nuovo ap-

prendistato di quattro anni. Il salario da apprendista ammonta rispettivamente a fr. 390.–/540.–/690.–/840.–. Considerato il cambiamento della prima formazione professionale dovuto all'invalidità e il conseguente ritardo negli scatti del salario d'apprendista, l'assicurata ha diritto ad una piccola indennità giornaliera, che deve essere calcolata nel modo seguente.

Primo anno d'apprendistato

In virtù della garanzia dei diritti acquisiti l'assicurata riceve un'indennità giornaliera corrispondente all'ultimo salario percepito durante il primo apprendistato (fr. 1060.–), ossia fr. 35.30.– al giorno. Da questo importo va dedotto il salario d'apprendista, che ammonta a fr. 390.– al mese ovvero fr. 13.– al giorno.

Secondo anno d'apprendistato

A partire dall'inizio del secondo anno di apprendistato l'assicurata ha diritto all'importo massimo della piccola indennità giornaliera, vale a dire fr. 103.80.–, dal momento che se non fosse insorta l'invalidità avrebbe già concluso la prima formazione professionale. Dall'indennità giornaliera va tuttavia dedotto il salario d'apprendista, che ammonta a fr. 540.– al mese ovvero fr. 18.– al giorno.

Terzo e quarto anno d'apprendistato

L'assicurata continua ad avere diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, da cui va dedotto il salario d'apprendista.

6.1.4 Assicurati la cui invalidità permette soltanto la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un'attività in un laboratorio protetto

- 3107 Gli assicurati la cui invalidità permette soltanto la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un'attività in un laboratorio protetto hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI fino al giorno in cui compiono il 20° anno d'età.
- 3108 A partire dal giorno seguente il compimento del 20° anno d'età, l'indennità giornaliera corrisponde al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.

6.1.5 Studenti esercitanti un'attività lucrativa

- 3109 Gli studenti esercitanti un'attività lucrativa hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.
- 3110 In questi casi l'indennità giornaliera va versata, ogni anno, al massimo fino al raggiungimento della presumibile perdita di guadagno causata dall'invalidità.

6.1.6 In caso di “piccola indennità giornaliera” subentrante ad una rendita

- 3111 Qualora fosse inferiore alla rendita percepita fino ad allora, la “piccola indennità giornaliera” è pari all'importo della rendita convertito in importo giornaliero. Anche da questa indennità giornaliera vanno fatte le deduzioni previste ai N. 3114 e 3115. La deduzione di cui al N. 3115 non va tuttavia applicata finché è ancora versata la rendita al posto dell'indennità giornaliera oppure se l'indennità giornaliera deve essere compensata con la rendita poiché è stata accordata tardivamente.

6.1.7 In caso di garanzia dei diritti acquisiti grazie al precedente beneficio di un'indennità giornaliera AINF

3112 Il N. 3052 è applicabile per analogia anche alla “piccola indennità giornaliera”, indipendentemente dall'importo massimo fissato dall'articolo 23 capoverso 2 LAI. Anche in questo caso bisogna eventualmente procedere alle deduzioni previste ai N. 3114 e 3115.

6.1.8 Diritto alla prestazione per i figli

3113 Se la persona assicurata ha diritto alla prestazione per i figli conformemente all'articolo 22 capoverso 3 LAI, la “piccola indennità giornaliera” è aumentata dell'importo della prestazione per i figli.

6.2 Riduzione della “piccola indennità giornaliera”

6.2.1 Durante la prima formazione professionale

3114 Se durante la prima formazione professionale una persona assicurata consegue un reddito da attività lucrativa, dall'indennità giornaliera calcolata secondo il N. 3101 o i N. 3102–3109 va dedotto un trentesimo del reddito mensile.

6.2.2 Deduzione in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell'Al.

3115 Se una persona assicurata che segue una prima formazione professionale o che non ha ancora compiuto i 20 anni ha diritto alla “piccola indennità giornaliera” e l'Al assume interamente le spese di vitto e alloggio, bisogna procedere ad una deduzione dall'indennità giornaliera (art. 22 cpv. 5 OAI).

3116 Per gli assicurati con un obbligo di mantenimento nei confronti di figli, la deduzione ammonta al 10 per cento dell'indennità giornaliera fino ad un massimo di 10 franchi. Per gli assicurati senza obbligo di mantenimento essa ammonta al

20 per cento fino ad un massimo di 20 franchi. Le disposizioni dei N. 3061 segg. sono applicabili per analogia.

- 3117 La riduzione non va tuttavia applicata finché è ancora versata la rendita al posto dell'indennità giornaliera (v. N. 3111).

6.2.3 Importo minimo da versare

- 3118 Se dopo avere proceduto alle riduzioni previste ai N. 3114 e 3115 resta una "piccola indennità giornaliera" d'importo compreso tra 0 e 1 franchi, va sempre versato un importo di 1 franco.

7. Indennità per spese di custodia e d'assistenza

7.1 Accertamento del diritto all'indennità

- 3119 La cassa di compensazione rileva le informazioni necessarie ad accertare il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza nell'allegato 2 della richiesta di prestazioni (modulo 318.275) e informa l'interessato che l'indennità gli sarà versata se dimostrerà di dover sostenere spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari durante l'integrazione.

7.2 Spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari

- 3120 Per spese di custodia e d'assistenza supplementari si intendono i costi che la persona deve sostenere non potendo svolgere personalmente compiti regolari di custodia dei figli o di assistenza ai familiari durante un provvedimento d'integrazione.
- 3121 Non sono considerate spese supplementari le perdite di reddito subite dai terzi che si fanno carico dei compiti di custodia e d'assistenza durante i provvedimenti d'integrazione. Ciò vale in particolare per le perdite di reddito del coniuge/dell'altro genitore non impegnato nei provvedimenti d'integrazione.

7.3 Spese supplementari in dettaglio

- 3122 Per spese supplementari si intendono in modo particolare:
- 3123 – le spese per i pasti consumati fuori casa, se la persona custodita o assistita non pranzava regolarmente fuori casa già prima dei provvedimenti d'integrazione (p. es. in una mensa scolastica, una casa di riposo, un centro diurno ecc.) Il rimborso dei pasti consumati da terzi non può in ogni caso superare, per ogni persona, gli importi di cui all'articolo 11 OAVS;
- 3124 – le spese di viaggio e di alloggio per le persone custodite o assistite da terzi (escluse per i figli le spese per campi scuola, campi sportivi e di vacanza, soggiorni linguistici ecc. e per i familiari le spese per i soggiorni in casa di vacanza);
- 3125 – le retribuzioni per aiuti familiari o domestici;
- 3126 – le tasse per asili nido, scuole diurne e doposcuola (per i figli) o per centri diurni (per i familiari), a condizione che questi non fossero comunque frequentati regolarmente già prima del provvedimento;
- 3127 – le spese di viaggio dei terzi che custodiscono o assistono i figli o i familiari al domicilio della persona invalida. Per quanto riguarda gli importi dei rimborsi per l'utilizzo di veicoli a motore privati si applicano per analogia l'articolo 8^{quater} OAI e la relativa circolare dell'UFAS.

7.4 Prova delle spese supplementari

- 3128 La persona partecipante ai provvedimenti d'integrazione deve provare tutte le spese sostenute.
- 3129 Nel caso in cui sia stato versato un compenso a terzi per la custodia o l'assistenza e manchi il relativo giustificativo, i terzi in questione devono confermare sul modulo di richiesta di aver ricevuto il pagamento.

7.5 Importo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza

- 3130 Per principio sono rimborsate le spese effettivamente sostenute. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza non può comunque essere superiore al 20 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 LAI moltiplicato per il numero effettivo di giorni d'integrazione. I giorni in cui l'assicurato è stato assente per malattia, infortunio o altri motivi indipendenti dalla sua volontà non vengono presi in considerazione (ad eccezione delle assenze provocate dai rischi dell'integrazione, vedi N. 1030 segg.).
- 3131 Il rimborso è calcolato forfetariamente per tutta la durata del provvedimento d'integrazione, indipendentemente dall'ammontare delle spese nei singoli giorni d'integrazione.
- 3132 Questo vale anche e soprattutto per i provvedimenti d'integrazione di lunga durata come i provvedimenti professionali. Se durante un provvedimento di lunga durata, è chiesto il versamento mensile dell'indennità per spese di custodia o d'assistenza, l'importo versato per ogni giorno d'integrazione non può superare l'indennità massima giornaliera. Al termine dell'integrazione (nel caso di un provvedimento di lunga durata anche prima) va allestito un conteggio finale (ev. un conteggio intermedio) per tutto il periodo d'integrazione (v. l'esempio 2 nell'Allegato I).
- 3133 Le spese di custodia e d'assistenza non sono rimborsate, se sono inferiori a 20 franchi per tutto il periodo d'integrazione. In caso di conteggio mensile, gli importi inferiori a 20 franchi non sono rimborsati, ma sono riportati nel conteggio intermedio o in quello finale.
- 3134 Sull'indennità per spese di custodia e d'assistenza non è prelevato alcun contributo sociale.

7.6 Fissazione e versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza

- 3135 La cassa di compensazione deve informare l'ufficio AI competente, se, sulla base del certificato relativo al numero dei giorni d'integrazione, constata che il provvedimento d'accertamento o d'integrazione è stato interrotto. In tal caso, il versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza può essere ripreso soltanto con l'accordo dell'ufficio AI.
- 3136 Per il resto sono applicabili per analogia i N. 3201–3246.

8. Fissazione e versamento delle indennità giornaliere

8.1 Cassa di compensazione competente

- 3201 Per la fissazione ed il versamento delle indennità giornaliere è competente la cassa di compensazione cui spettava, al momento della richiesta, la riscossione dei contributi AVS della persona assicurata (art. 44 OAI in combinato disposto con l'art. 122 cpv. 1 OAVS). Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni delle direttive sulle rendite.
- 3202 Se una persona assicurata non ha mai versato contributi (ad es. perché di età inferiore ai 20 anni), è competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI).
- 3202.1 Per gli assicurati che non versavano o non dovevano versare contributi immediatamente prima della richiesta di prestazioni è competente la cassa di compensazione presso la quale è avvenuta l'ultima registrazione nel CI.
- 3203 Nel caso delle persone residenti all'estero che hanno diritto alle indennità giornaliere, la fissazione ed il versamento di queste ultime sono di competenza della Cassa svizzera di compensazione.
- 3204 Per determinare la cassa competente nel caso di persone sposate o divorziate che ricevono una prestazione o una rendita per i figli sono applicabili per analogia i N. 2012 segg.

DR. Si deroga da questa disposizione se il coniuge o il genitore divorziato ha diritto alle indennità giornaliere solo per un breve periodo.

3204. Il versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione
1 spetta alla cassa di compensazione del datore di lavoro che riceve l'assegno.

8.2 Compiti della cassa di compensazione

- 3205 La cassa di compensazione deve accertare
- se sussiste il diritto alla prestazione per i figli. Se entra in linea di conto una prestazione per i figli per figli non menzionati nella richiesta, la cassa si procura le informazioni necessarie tramite il foglio complementare 2 (modulo 318.275);
 - se alla persona assicurata sono state concesse altre prestazioni assicurative che possono influire sul diritto all'indennità giornaliera AI (v. N. 2004 segg.);
 - se le indennità giornaliere sono soggette all'imposizione alla fonte (v. Circolare sull'imposta alla fonte).
- 3206 I casi in cui la persona assicurata durante l'integrazione non consegue nessun'altra entrata (rendita, salario pagato dal datore di lavoro ecc.) oltre all'indennità giornaliera devono essere trattati prioritariamente.

8.2.1 Procedura per impedire il cumulo di prestazioni

- 3207 La cassa di compensazione competente per le indennità giornaliere deve prendere i provvedimenti necessari per impedire il cumulo di prestazioni. L'ufficio AI le fornisce le indicazioni del caso.
- 3208 Se al beneficiario di una rendita d'invalidità sono concessi provvedimenti d'accertamento o d'integrazione e la rendita d'invalidità è perciò sostituita da indennità giornaliera (v. i N. 1059 segg.), tramite un'apposita indicazione sulla decisione relativa al provvedimento gli si farà presente l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficio AI competente l'inizio

e la fine del provvedimento, a meno che queste date non siano già indicate nella decisione.

8.2.2 Comunicazione all'ufficio competente per le PC

- 3209 Se oltre alle indennità giornaliere sono versate PC, l'ufficio competente per le PC può esigere che la cassa di compensazione gli comunichi immediatamente l'estinzione o il prolungamento del diritto alle indennità giornaliere.

8.2.3 Controllo delle condizioni di diritto durante il versamento delle indennità giornaliere

8.2.3.1 Incapacità al lavoro

- 3210 L'ufficio AI ha il compito di controllare l'adempimento delle condizioni di diritto nel periodo di versamento delle indennità giornaliere (cambiamenti relativi all'incapacità al lavoro determinante e interruzione di provvedimenti).

8.2.3.2 Interruzione di provvedimenti

- 3211 Se dopo aver raccolto i certificati per le indennità giornaliere AI la cassa di compensazione constata l'interruzione di provvedimenti d'accertamento o d'integrazione, essa comunica i fatti rilevanti all'ufficio AI. In questi casi si può riprendere a versare l'indennità giornaliera soltanto dopo aver interpellato l'ufficio AI.
- L'integrazione è considerata interrotta, in particolare, in caso di
- assenza dovuta a malattia o infortunio (N. 1025 seg.);
 - congedo di maternità (N. 1026);
 - ferie o congedo (N. 1028 seg.).

8.2.4 Raccolta dei documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera

3212 Se le condizioni per il diritto alle indennità giornaliera sono soddisfatte, la cassa di compensazione si procura i documenti necessari per il calcolo dell'indennità richiedendoli (per iscritto) al datore di lavoro o alla cassa competente per la riscossione dei contributi, a meno che l'ufficio AI non le abbia già fornito le indicazioni richieste (v. N. 2008).

8.2.5 Decisione

3213 Le indennità giornaliera sono sempre accordate mediante decisione. Le decisioni che necessitano di una firma sono emanate dall'ufficio AI. Le decisioni senza firma sono invece inviate ai destinatari direttamente dalla cassa di compensazione (v. allegato IV, p. 105 CPAI).

3214 Nella decisione vanno indicati il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera, le sue singole componenti (indennità di base e prestazione per i figli), l'importo totale e l'eventuale deduzione per le spese di vitto e alloggio.

3215 Nel caso delle persone soggette all'imposta alla fonte, la decisione deve contenere un'indicazione relativa alla deduzione dell'imposta alla fonte.

3216 Va inoltre segnalato che i ricorsi contro la deduzione dell'imposta alla fonte devono essere inoltrati presso l'autorità di tassazione competente (v. N. 39 della Circolare sull'imposta alla fonte).

3217 La durata del diritto alle indennità giornaliera deve essere espressa in riferimento al provvedimento d'integrazione cui si sottopone la persona assicurata. Se possibile va indicata esattamente la data d'inizio del diritto.

3218 Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta, nella decisione vanno menzionati il motivo e le basi di calcolo.

- 3219 Il nome dell'avente diritto deve sempre essere menzionato nella decisione, soprattutto in caso di versamento al datore di lavoro o ad altri terzi (v. N. 3235 segg.).
- 3220 La notificazione della decisione è disciplinata dall'articolo 76 OAI. I N. 9309 segg. DR sono applicabili per analogia.

8.2.6 Versamento

8.2.6.1 Provvedimenti preliminari

- 3221 La cassa di compensazione richiede i certificati per le indennità giornaliere e l'indennità per spese di custodia e d'assistenza agli organi d'esecuzione o eventualmente agli uffici AI. Il certificato deve contenere indicazioni sulla durata dell'integrazione, sull'impedimento al lavoro e sull'assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione.
- 3222 Il certificato relativo ai periodi d'attesa deve essere compilato dall'ufficio AI.
- 3223 Dopo aver ricevuto il certificato, la cassa di compensazione stabilisce l'importo totale delle indennità giornaliere da versare per il periodo in questione.
- 3224 Se risulta che per tutto il periodo in questione o per una parte di esso vanno versate indennità giornaliere, la cassa di compensazione compila un apposito modulo o il Certificato per le indennità giornaliere AI.

8.2.6.2 Termini e modalità di versamento

- 3225 Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPGGA (art. 80 OAI).
- 3226 Se non è possibile fissare l'indennità giornaliera AI entro il termine previsto e non vi sono dubbi sul diritto in quanto tale, la cassa di compensazione deve comunicare alla persona

assicurata i motivi del ritardo, se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi 60 giorni dopo aver ricevuto tutti i documenti necessari. Allo stesso tempo deve segnalarle che fino all'emanazione della decisione relativa alle indennità giornaliera può richiedere versamenti provvisori (anticipi secondo l'art. 19 cpv. 4 LPGGA).

- 3227 Se per il proprio sostentamento la persona assicurata o i suoi familiari necessitano delle indennità giornaliera a scadenze più ravvicinate, su richiesta vanno effettuati versamenti parziali. Questi non devono necessariamente corrispondere esattamente al credito della persona assicurata per il periodo in questione, ma non devono superarlo. Versamenti parziali possono quindi essere effettuati anche quando non si è ancora potuto stabilire l'importo esatto dell'indennità giornaliera.
- 3228 Le indennità giornaliera sono versate su un conto postale o bancario. Eccezionalmente sono ammessi anche versamenti in contanti.

8.2.6.3 Organo addetto al pagamento

- 3229 In generale le indennità giornaliera sono versate dalla cassa di compensazione. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza è sempre versata dalla cassa di compensazione.
- 3230 Se il datore di lavoro continua a versare il salario oppure versa anticipi sulle indennità giornaliera o le prestazioni assistenziali, su sua richiesta le indennità possono essere pagate direttamente per suo tramite. Allo scopo la cassa di compensazione gli comunica per ogni periodo di diritto alle indennità il numero dei giorni in cui tale diritto sussiste, l'importo giornaliero compresi i supplementi e l'importo totale delle indennità.
- 3231 Il datore di lavoro può compensare con l'indennità giornaliera un anticipo che ha concesso, il salario che continua a versare o una prestazione assistenziale (N. 3077), ma non il salario a rendimento. Se la somma delle indennità giornaliera supera l'importo dell'anticipo concesso, del salario versato senza

controprestazione o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza alla persona assicurata.

- 3232 Il versamento delle indennità giornaliera tramite il datore di lavoro è ammesso unicamente se questi offre la garanzia di un disbrigo irreprensibile.
- 3233 Se l'integrazione avviene in un apposito centro, su richiesta dell'ufficio AI questo può essere incaricato di pagare l'indennità giornaliera, a condizione di essere autorizzato dall'UFAS. Il N. 3231 è applicabile per analogia per quanto riguarda un'eventuale compensazione con prestazioni accordate dal centro d'integrazione. Per la procedura v. il N. 3221.
- 3234 Se lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione all'estero dura più di tre mesi, il controllo ed il versamento delle indennità giornaliera incombono alla Cassa svizzera di compensazione. Per il resto, l'ufficio AI competente fino a quel momento continua ad occuparsi del caso.

8.2.6.4 Versamento a terzi

- 3235 Per il versamento di indennità giornaliera AI arretrate a compensazione di prestazioni anticipate da terzi è applicabile per analogia l'articolo 85^{bis} OAI (VSI 2003 p. 165).
3235. Non sono più considerate arretrate le indennità giornaliera
 1 dovute a partire dal momento in cui la decisione formale relativa alle medesime entra in forza. Può pertanto accadere che le prestazioni versate per il mese corrente da un'autorità assistenziale non possano essere compensate con le indennità giornaliera versate a posteriori per quel medesimo mese.
3235. Se il datore di lavoro continua a versare alla persona assicu-
 2 rata il salario oppure le accorda un anticipo sull'indennità giornaliera o prestazioni assistenziali, ma non è incaricato di pagare l'indennità giornaliera conformemente ai N. 3230 segg., di regola gli deve essere versato l'intero importo delle indennità giornaliera. Il datore di lavoro può compensare con le indennità giornaliera un anticipo che ha concesso, un sala-

rio che continua a versare o una prestazione assistenziale, ma non il salario a rendimento. Se la somma delle indennità giornaliere supera l'importo dell'anticipo concesso, del salario versato o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza alla persona assicurata.

- 3236 La cassa di compensazione può versare la differenza direttamente alla persona assicurata, conformemente al N. 3235 ultima frase. Essa è obbligata a farlo se il datore di lavoro non offre sufficienti garanzie di un disbrigo irreprensibile.
- 3237 Se la persona assicurata non offre sufficienti garanzie di un uso delle indennità giornaliere conforme al loro scopo, queste devono essere versate ad un terzo/un'autorità idoneo/a. Le prescrizioni in merito delle Direttive sulle rendite sono applicabili per analogia. Se i genitori del figlio per cui si ha diritto ad una prestazione per i figli non sono sposati, non lo sono più o sono separati, sono applicabili per analogia i N. 10006 segg. DR.

8.2.6.5 Interessi di mora

(Art. 26 cpv. 2 LPGA, art. 6 e 7 OPGA)

- 3238 Le disposizioni del N. 10503 DR sono applicabili per analogia. In aggiunta alle disposizioni delle DR, l'interesse di mora deve sempre essere calcolato in base all'indennità giornaliera lorda, vale a dire senza la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

8.2.6.6 Registrazione contabile delle indennità giornaliere AI

- 3239 Per quanto riguarda la registrazione contabile delle indennità giornaliere AI e delle restituzioni sono determinanti le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).
- 3240 I versamenti parziali secondo il N. 3227 devono essere dapprima addebitati in quanto tali su un conto del bilancio. Vanno poi stornati quando si procede alla compensazione con l'im-

porto totale dovuto alla persona assicurata nel mese in questione. Quest'ultimo va riportato nel conto d'esercizio conformemente al Certificato per le indennità giornaliera AI.

8.2.6.7 Comunicazioni all'Ufficio centrale di compensazione

- 3241 Tutti i dati che si riferiscono ad un mese contabile devono essere comunicati all'Ufficio centrale di compensazione entro il 20 del mese seguente tramite procedura EED secondo le direttive tecniche in materia (doc. 318.106.04 d/f). L'importo totale delle prestazioni, compresi i pagamenti retroattivi e l'importo totale delle restituzioni, deve corrispondere ai dati dei relativi conti del conto d'esercizio.

8.2.6.8 Carta di correzione per le indennità giornaliera AI

- 3242 abrogato
1/10

8.2.7 Procedura di correzione nel caso in cui l'Ufficio centrale di compensazione constati errori

8.2.7.1 Notifiche di errore

- 3243 I certificati incompleti o contenenti errori non sono accettati dai programmi di controllo della plausibilità dell'Ufficio centrale di compensazione. Questi casi sono segnalati alle casse di compensazione interessate, all'inizio di ogni mese, sulla lista delle indennità giornaliera dell'AI non trattate.

8.2.7.2 Evasione delle notifiche di errore

- 3244 La cassa di compensazione apporta le correzioni sulle notifiche di errore e sbriga i casi seguendo due procedure diverse a seconda che la correzione esiga o meno una modifica dell'importo totale.

- 3245 Per il disbrigo dei casi in cui deve essere modificato l'importo totale si deve sempre utilizzare una carta di correzione. Sulla notifica di errore sono apportate le necessarie correzioni o completati i dati mancanti inserendo le indicazioni esatte a destra dei dati in questione o al loro posto. La carta di correzione e la notifica di errore sono quindi graffate, evase come di consueto e trasmesse all'Ufficio centrale di compensazione.
- 3246 Se l'importo totale rimane invece invariato, la notifica di errore è corretta o completata inserendo le indicazioni esatte a destra dei dati in questione o al loro posto ed immediatamente rispedita all'Ufficio centrale di compensazione.

9. Fissazione e versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione

- 3247 I dati relativi all'importo e alla durata di versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione e le modalità di versamento comunicati dall'ufficio AI sono vincolanti per la cassa di compensazione.
- 3248 In caso di dubbi sui dati relativi all'assegno per il periodo d'introduzione comunicati dall'ufficio AI, la cassa di compensazione contatta immediatamente quest'ultimo.
- 3249 La cassa di compensazione paga l'assegno per il periodo
1/10 d'introduzione a posteriori, mediante un versamento unico o più versamenti periodici, conformemente alle indicazioni notificate nella decisione formale dell'ufficio AI (art. 80 OAI) oppure compensa con esso i contributi dovuti dal datore di lavoro.
- 3250 L'importo convenuto per l'assegno per il periodo d'introdu-
1/10 zione può essere pagato mediante un versamento unico o più versamenti periodici, salvo se l'ufficio AI inoltra alla cassa di compensazione una comunicazione di altro tenore, segnatamente in seguito ad assenze per malattia o infortunio.

3251 Per la registrazione contabile dell'assegno per il periodo d'introduzione e per le comunicazioni all'UCC sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 3239 segg. CIGAI.

4^a parte: conteggio dei contributi da versare sulle indennità giornaliere

1. In generale

- 4001 Dalle indennità giornaliere vanno detratti i contributi AVS/AI/IPG e, nel caso dei salariati, anche quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione. Questi contributi vengono versati per metà dalla persona assicurata e per metà dall'AI. Le indennità giornaliere sono quindi considerate quale reddito sostitutivo, che per principio, per quanto riguarda i contributi AVS/AI/IPG, è equiparato per legge al reddito da attività lucrativa. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza non è invece soggetta a contribuzione (v. art. 81^{bis} cpv. 2 OAVS).
- 4002 Per quanto riguarda la registrazione delle indennità giornaliere AI come reddito da attività lucrativa ai sensi dell'AVS e la loro iscrizione nel conto individuale della persona assicurata sono applicabili le disposizioni concernenti le indennità di perdita di guadagno (art. 21a e 21b OIPG). Per la riscossione dei contributi è determinante l'importo definitivo del conteggio relativo alle indennità giornaliere (fatte tutte le deduzioni).
- 4003 Per i dettagli riguardanti l'obbligo contributivo e il conteggio dei contributi (v. anche la tabella in allegato).

2. Conteggio dei contributi per i salariati

2.1 In caso di versamento da parte di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione

- 4004 Le indennità giornaliere versate da un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione giusta l'articolo 12 capoverso 2 LAVS o compensate con il salario della persona assicurata sono considerate componenti del salario determinante ai sensi dell'AVS. Il datore di lavoro deve quindi indicarle come di consueto quando regola i conti con la cassa di compensazione. Per il periodo dell'integrazione non deve distinguere tra la parte del salario a carico dell'AI e quella a suo

carico. In questo modo è garantita automaticamente anche la successiva registrazione nel conto individuale.

- 4005 Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a determinate condizioni con l'accordo del datore di lavoro nel caso di remunerazioni di esigua entità, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).
- 4006 L'indennità giornaliera è considerata una componente del salario determinante anche per il calcolo dei contributi AD e non viene trattata separatamente. Tuttavia, i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti non devono pagare contributi all'AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale per i lavoratori a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per il diritto ad una rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
- 4007 La cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro non solo l'indennità giornaliera, ma anche i relativi contributi AVS/AI/IPG/AD, senza tener conto di un'eventuale limitazione. Le casse di compensazione possono decidere liberamente la forma del rimborso, che può essere anche effettuato sotto forma di accredito o in blocco per determinati periodi.
- 4008 Nel caso dell'integrazione di lavoratori agricoli il cui salario è soggetto al contributo speciale del datore di lavoro secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAF, la cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro anche questo contributo. Si deve però tener conto che, secondo la LAF, determinati membri della famiglia occupati nell'azienda agricola non sono considerati salariati.
- 4009 La detrazione dei contributi e il contributo del datore di lavoro non devono essere menzionati nel Certificato per le indennità giornaliere AI.

2.2 In caso di pagamento da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione

- 4010 Quando versa indennità giornaliera ad un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione, la cassa di compensazione ne deduce i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico del salariato e prende i provvedimenti necessari per poter registrare l'indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale della persona assicurata (v. le Direttive CA/CI).

2.3 In caso di versamento da parte di un centro d'integrazione

- 4011 Se il versamento dell'indennità giornaliera (tranne l'indennità per spese di custodia e d'assistenza) è affidato ad un centro d'integrazione, questo è responsabile anche del conteggio dei contributi dovuti sull'indennità, come se fosse il datore di lavoro della persona assicurata (art. 81bis OAI). Il conteggio dei contributi è effettuato con la cassa di compensazione con cui il centro d'integrazione regola i conti per i propri salariati, indipendentemente dalla cassa di compensazione che gli fa pervenire le indennità giornaliera e i contributi del datore di lavoro.

2.4 In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione

- 4012 Ogni volta che effettua versamenti, la cassa di compensazione deduce dalle indennità giornaliera versate direttamente ai salariati (tranne che dall'indennità per spese di custodia e d'assistenza) i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico di questi ultimi e prende i provvedimenti necessari per poter registrare l'indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale degli assicurati (v. le Direttive CA/CI).
- 4013 In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione, il contributo AD è calcolato indipendentemente da un eventuale salario versato dal datore di lavoro. I contributi AD non vanno tuttavia dedotti nel caso dei membri della fa-

miglia occupati nell'azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati, a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per il diritto ad una rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).

- 4014 Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a determinate condizioni con l'accordo del datore di lavoro nel caso di remunerazioni di esigua entità, non è ammessa (art. 21a cpv. 5 OIPG).

3. Conteggio dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

- 4015 La riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non avviene secondo le modalità altrimenti in vigore per queste due categorie. I contributi sono infatti dedotti "alla fonte", come nel caso dei salariati, allo stesso tasso previsto per questi ultimi. Anche in questo caso l'altra metà dei contributi è a carico dell'AI. Soltanto i contributi AD non vengono riscossi. Per il resto il procedimento della cassa di compensazione è analogo a quello di cui ai N. 4012–4014.
- 4016 Il pericolo che persone esercitanti un'attività indipendente paghino due volte i contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere dell'AI non sussiste se nella dichiarazione fiscale esse le indicano separatamente non includendole nel reddito commerciale. Si consiglia alle casse di compensazione di richiamare l'attenzione dei beneficiari d'indennità giornaliere esercitanti un'attività lucrativa indipendente su questo punto.
- 4017 abrogato

4. Contributi in casi speciali

- 4018 Se indennità giornaliere accordate retroattivamente vanno compensate con una rendita AI già versata, i contributi vanno prelevati unicamente sulla differenza.

4019 Se alla persona assicurata è accordata retroattivamente una rendita AI, su richiesta le sono restituiti i contributi già prelevati sulle indennità giornaliere AI percepite per lo stesso periodo.

5. Contabilizzazione dei contributi

4020 In merito si vedano le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).

5ª parte: disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Disposizioni transitorie

Garanzia dei diritti acquisiti nel caso di indennità giornaliera per provvedimenti d'integrazione in corso

- 5001 Per i provvedimenti d'integrazione concessi per la prima volta successivamente al 31 dicembre 2007, le condizioni del diritto e il calcolo dell'indennità giornaliera sono stabiliti dalle nuove disposizioni.
- 5002 Alle indennità in corso di versamento il 1° gennaio 2008 e dunque concesse in base al vecchio diritto è applicabile quest'ultimo fino al termine del provvedimento.
- 5003 La precedente disposizione è applicabile per analogia se un provvedimento d'integrazione accordato prima del 1° gennaio 2008 è prolungato o se, dopo la conclusione di un provvedimento d'integrazione accordato secondo il vecchio diritto, la persona assicurata ne comincia immediatamente uno nuovo.
- 5004 Se in un caso di garanzia dei diritti acquisiti si verifica un cambiamento di rilievo durante il provvedimento d'integrazione (soppressione o concessione di una prestazione per i figli, cambiamento del reddito determinante ecc.), l'indennità giornaliera va ricalcolata tenendo conto del cambiamento e paragonata con l'indennità giornaliera calcolata secondo il nuovo diritto. Fino alla fine del provvedimento è versata l'indennità superiore.

2. Entrata in vigore

- 5005 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2004.

Allegato I: Calcolo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (N. 1030)

Esempio 1

Una persona senza attività lucrativa segue un provvedimento d'integrazione per 21 giorni. In questo periodo è obbligata a ricorrere per 15 giorni ai servizi di una mamma diurna per il suo figlio piccolo. Le spese di custodia ammontano a 1 140 franchi. Per l'intero periodo d'integrazione la persona assicurata avrebbe diritto ad un'indennità massima di 1 470 franchi (21 x 70). Nel suo caso sono dunque rimborsate le spese effettive, ossia 1 140 franchi, sebbene il costo giornaliero medio della custodia sia stato di 76 franchi al giorno.

Esempio 2

Una persona segue un provvedimento d'integrazione per 145 giorni consecutivi. Sua nonna, per la quale ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali, è curata a domicilio, alternativamente, da sua sorella (che non vive nella stessa economia domestica) e da un'assistente. Per l'assistenza da parte della sorella è chiesto unicamente il rimborso delle spese di trasporto. Il salario dell'assistente domiciliare è di 100 franchi al giorno. Per i primi 30 giorni d'integrazione, i giustificativi inoltrati comprovano una spesa di 120 franchi per il trasporto della sorella e di 1 000 franchi per il salario dell'assistente. Per il medesimo periodo, la persona assicurata avrebbe diritto ad un'indennità massima di 2 100 franchi (30 x 70). Le spese di assistenza possono dunque essere interamente rimborsate.

Per i 30 giorni d'integrazione seguenti, la persona assicurata chiede il rimborso di 2 200 franchi (22 giorni per 100) per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento le spetterebbe un'indennità massima di 4 200 franchi (60 x 70). Di conseguenza, i 2 200 franchi possono esserle rimborsati interamente.

Per i 30 giorni d'integrazione seguenti, la persona assicurata chiede ancora un rimborso di 2 200 franchi per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento avrebbe diritto ad un'indennità massima di 6 300 franchi (90 x 70). Anche in questo caso può essere rimborsata la totalità delle spese (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 = 5 520).

Per il quarto periodo di conteggio di 30 giorni, i giustificativi comprovano una spesa di 280 franchi per il trasporto della sorella e di 700

franchi per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento, la persona assicurata avrebbe diritto ad un'indennità massima di 8 400 franchi (120 x 70). Le spese, pari a 980 franchi, possono esserle rimborsate interamente (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 + 280 + 700 = 6 500).

Dopo la conclusione dell'integrazione, per i 25 giorni rimanenti la persona assicurata presenta giustificativi che comprovano una spesa di 80 franchi per le spese di trasporto della sorella e di 500 franchi per l'assistente domiciliare.

Il conteggio finale va dunque effettuato come segue: indennità massima (70.– fr. x 145 giorni) = fr. 10 150.–

spese effettive:	fr.	1 120.–
	fr.	2 220.–
	fr.	2 220.–
	fr.	980.–
	fr.	580.–
Totale	fr.	7 080.–

Dato che le spese effettive sono inferiori all'indennità massima, anche gli ultimi 580.– fr. possono essere rimborsati interamente.

Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliere AI

	Assicurati a partire dai 18* anni	Versamento dell'indennità giornaliera
Salariati	Sono in ogni caso tenuti a pagare i contributi AVS/AI/IPG/AD	A seconda del tipo di versamento: rimborso della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato in caso di pagamento diretto)
Indipendenti	Sono in ogni caso tenuti a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Persone senza attività lucrativa	Sono in ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Membri della famiglia che lavorano nell'azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti conformemente alla LAF – persone non tenute a pagare contributi AVS (persone che non hanno ancora compiuto i 21 anni* e che non percepiscono un salario in contanti)	In ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato)

* Per la definizione esatta si veda l'articolo 3 LAVS.

	Persone a partire dai 18* anni	Versamento dell'indennità giornaliera
– persone tenute a pagare contributi AVS	In ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	A seconda del tipo di versamento: rimborso della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto.

* Per la definizione esatta si veda l'articolo 3 LAVS.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono esentate dall'obbligo di contribuzione fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 17 anni. I contributi vanno prelevati sia sull'indennità di base che sulla prestazione per i figli. Una persona è considerata salariata, indipendente o senza attività lucrativa in base alla legislazione AVS.